Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015-2017

1. Nota Metodologica

Introduzione

La realizzazione del **Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori** costituisce uno dei compiti **dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile** previsti ai sensi del **Regolamento istitutivo** dello stesso organismo (art. 1, punto 3, lettera f) del DM 30 ottobre 2007, n. 240, così come modificato dal DM 21 dicembre 2010, n. 254).

Il Piano è stato concepito come uno strumento programmatico che, sempre ai sensi del citato Regolamento, costituisce **parte integrante del Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza**, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 1, comma 2, del DPR 14 maggio 2007, n. 103). Il III Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza 2010 – 2011 individuava, infatti, al suo interno, una specifica Azione denominata *"Linee di indirizzo nazionali per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile"*, condivisa nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed utilizzata, successivamente, quale base conoscitiva per orientare **la scelta dei contenuti specifici** del presente **Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori**. Il presente Piano costituirà quindi parte integrante anche del IV Piano Nazionale Infanzia, in corso di elaborazione.

Nello specifico, le succitate *"Linee di indirizzo nazionali per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile"* hanno previsto l'adozione di **Linee di indirizzo nazionali** riguardanti i seguenti ambiti di intervento:

1. Individuazione dei **livelli essenziali** delle attività di protezione e sostegno educativo a favore dei minori vittime di abuso sessuale e maltrattamenti;
2. **Formazione e sensibilizzazione**, dal momento della assunzione, delle persone che lavorano a contatto dei bambini nei settori dell'istruzione, della salute, della protezione sociale, dell'educazione territoriale, della giustizia, delle Forze dell'Ordine, delle comunità di tipo familiare, del volontariato sociale e delle attività sportive, culturali e ricreative;
3. **Coinvolgimento della società civile**, degli operatori dei media, del turismo e del settore bancario a partecipare all'elaborazione e attuazione di politiche di prevenzione e ad emanare norme di autodisciplina;
4. Definizione di **procedure di tutela del minore coinvolto in procedimenti giudiziari civili, penali e minorili** in quanto vittima, autore o testimone di violenze;

5. Definizione di linee di sostegno terapeutico, consulenza legale e informazione per **gli adulti non abusanti/maltrattanti** più prossimi al minore vittima, in quanto potenzialmente protettivi.
6. **Creazione di una banca dati** per la raccolta di statistiche sui reati sessuali ai danni di bambini; di tutte le linee guida e protocolli realizzati a livello regionale e territoriale in materia di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza.
7. Ricerca ed analisi comparativa per la definizione di **comuni linguaggi, strumenti e strategie**.
8. Definizione dei **requisiti minimi nazionali** dei servizi di prevenzione e protezione dall'abuso.
9. Definizione delle procedure operative specifiche di **presa in carico** dei casi per tipologia di maltrattamento.
10. **Monitoraggio** sull'applicazione e l'aggiornamento delle linee guida da parte delle Regioni che le hanno adottate.

Il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori è stato realizzato tenendo in debito conto gli ambiti di intervento sopra descritti, oltre a rappresentare il frutto di un processo di concertazione che ha visto coinvolti, in prima persona, i rappresentanti delle Amministrazioni Centrali chiamate a promuoverne l'attuazione anche a livello regionale e locale.

Il processo di consultazione

I lavori di predisposizione del presente Piano sono stati avviati a conclusione dell'anno 2012, quando il Dipartimento per le Pari Opportunità ha elaborato una prima ipotesi di Piano biennale, costituito da **priorità di azione** e **obiettivi specifici** anche in coerenza con la struttura del citato Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza. Il Dipartimento per le Pari Opportunità, per le deleghe conferite, ha rappresentato in questi anni la struttura governativa attivamente impegnata sulle tematiche che riguardano la tutela dei minori, con particolare riferimento ai fenomeni dell'**abuso e dello sfruttamento sessuale**, in particolare attraverso l'azione di due differenti organismi: **il Comitato C.I.C.Lo.Pe.** (Comitato Interministeriale per il Coordinamento nella Lotta alla Pedofilia)[1] e l'**Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile**. Il primo, come noto, fino a quando è stato operativo, ha agito come uno specifico strumento di coordinamento interministeriale teso a garantire un raccordo, sul piano politico, delle azioni da sviluppare a livello

[1] Nel corso della XVII legislatura il Comitato C.I.C.Lo.Pe. non è stato ricostituito, in ragione delle specifiche previsioni sugli organismi collegiali contenute nel decreto legge n. 95/2012, recante *"Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati"*.

nazionale in materia di contrasto alla pedofilia; il secondo, opera invece in stretto raccordo con il Dipartimento svolgendo attività di carattere più propriamente tecnico – scientifico.

In questo scenario, si inserisce la realizzazione della proposta del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori che, dopo essere stata predisposta dal Dipartimento, è stata sottoposta ai componenti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e del Comitato C.I.C.Lo.Pe. in occasione della riunione plenaria del 20 novembre 2012, per una prima **condivisione che potesse dare il "via" al processo di consultazione funzionale all'elaborazione effettiva del Piano**.

Di recente, in occasione della riunione plenaria dell'**Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile** del **16 dicembre 2014**, il Piano è stato nuovamente discusso e condiviso avviando una nuova **consultazione** tra le Amministrazioni coinvolte che si è **conclusa il 20 gennaio 2015,** attraverso l'invio di ulteriori proposte di modifica ed integrazione del Piano. Sempre in coerenza con l'approccio utilizzato per la realizzazione del Piano d'Azione per l'Infanzia e l'Adolescenza, si è inteso infatti adottare un **processo partecipato,** avviato al momento della programmazione dello strumento e funzionale a promuoverne l'attuazione, anche a livello regionale e locale, nonché la successiva fase di monitoraggio degli interventi previsti.

Ad oggi, il **Piano riflette** non solo gli **esiti di tali consultazioni**, ma anche gli **interventi** ritenuti di **fondamentale importanza alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote**.

Il Piano tiene conto anche degli gli esiti del lavoro di monitoraggio e ricognizione effettuato in occasione della stesura dell'ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 269/98 e delle successive normative in materia di abuso e sfruttamento sessuale, oltre che del lavoro di monitoraggio del Terzo Piano d'Azione sull'infanzia e l'adolescenza. Infine, tenuto conto del tempo trascorso dal primo Piano nazionale su questi temi, nel declinare le linee strategiche di azione qui evidenziate si è ritenuto utile fare riferimento a quanto delineato in documenti di livello europeo e internazionale che definiscono standard e buone prassi di intervento per la prevenzione, l'assistenza alle vittime e il contrasto dei crimini. Si tratta di direttive, raccomandazioni, linee guida e atti di indirizzo che dovranno ispirare anche la fase attuativa delle linee di azione tratteggiate dal Piano: la **Raccomandazione CM/Rec(2009)10 del Consiglio dei Ministri del Consiglio Europeo sulle strategie nazionali integrate di prevenzione della violenza all'infanzia**; le **Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia "child friendly"** (adottate il 17 novembre 2010); le ***Linee Guida* delle *Nazioni Unite* in materia di *giustizia* per le questioni che coinvolgono *minori vittime* e testimoni di reato** (ECOSOC Res 2005/20, 2005); le **Linee Guida per una tutela della salute "child-friendly"** (adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 21 Settembre 2011) ed anche la **Raccomandazione CM/Rec (2011)12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui diritti dei bambini e dei servizi sociali amichevoli per bambini e famiglie** (adottata dal Comitato dei Ministri il 16 novembre 2011); la **Direttiva 2011/93/UE del Parlamento**

Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; le **Raccomandazioni dello Studio mondiale sulla violenza all'infanzia,** redatto dal Rappresentante Speciale del Segretario delle Nazioni Unite (2006); la proposta di **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali**; il ***Rapporto europeo sulla violenza all'infanzia*** 2013, dell'Organizzazione mondiale della salute ed il documento ***Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni operative e strumenti di analisi,*** redatto sempre dall'Organizzazione mondiale della salute (2013).

La struttura del Piano

La **struttura del Piano** rispecchia l'individuazione di **quattro aree strategiche**, che rappresentano le fondamentali direttrici di intervento sulle quali sviluppare azioni coordinate tra le diverse Amministrazioni interessate:

1. *Prevenzione*
2. *Protezione delle vittime*
3. *Contrasto dei crimini*
4. *Monitoraggio del fenomeno*

Per ciascuna area sono stati individuati specifici **obiettivi** e **azioni** connesse. Gli obiettivi, suddivisi in **schede** singole, sono stati individuati attraverso un'attenta riflessione sugli impegni presi dall'Italia in ambito comunitario e internazionale e su alcune previsioni specifiche presenti nella normativa nazionale che, ad oggi, non risultano ancora applicate.

In particolare, anticipando alcuni dei contenuti rintracciabili all'interno delle diverse schede in cui il piano è articolato, esso prevede, ad esempio, la realizzazione di specifiche attività di **formazione** rivolte ai minori ed agli operatori e attività di **sensibilizzazione** destinate al grande pubblico, azioni di **contrasto** al turismo sessuale e alla pedopornografia diffusa sulla Rete Internet, **l'implementazione delle tecniche** di ascolto del minore e, contestualmente, un'attività di monitoraggio tesa anche alla realizzazione delle specifiche ***Linee guida che individuano i livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno educativo a favore dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale*** (previste nell'ambito del III Piano biennale per l'infanzia e l'adolescenza). Tale attività, nello specifico, sarà uno degli sviluppi fondamentali legati all'azione di monitoraggio degli esiti dei progetti pilota di tutela psicofisica dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, che sono stati oggetto di finanziamento da parte del Dipartimento per le Pari opportunità attraverso l'**Avviso pubblico bandito nel settembre del 2011.** Alla redazione di tali Linee guida il Dipartimento per le Pari Opportunità sta

attualmente lavorando, supportato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, a conclusione delle progettualità attivate sul territorio nazionale grazie ai finanziamenti dello stesso Avviso.

La metodologia adottata nella stesura del Piano, al fine di agevolare la realizzazione delle azioni previste ed il loro successivo monitoraggio, prevede che ciascuna **scheda** contenga, oltre all'**area strategica** di riferimento ed all'**obiettivo da raggiungere,** il dettaglio delle **azioni da intraprendere** ed i **soggetti da coinvolgere** – a vario titolo – **istituzionali e non**. A questi ultimi, nella declinazione delle stesse azioni, spetterà la segnalazione di informazioni specifiche quali: i **tempi di realizzazione** previsti, gli eventuali **accordi** per la loro realizzazione e le relative **risorse messe a disposizione**. Tali elementi (tempi, costi, ecc.) non sono stati volutamente specificati *ex* ante e la loro definizione è stata volutamente demandata ai soggetti individuati (per delega, competenze ed impegni già costituiti) come potenziali attuatori, in funzione delle proprie priorità d'azione nonché delle risorse a disposizione, umane ed economiche, che essi deputeranno di voler destinare all'attuazione del Piano, una volta approvato dall'autorità governativa.

Così costruito, il Piano si propone come uno strumento operativo fondamentale per tutelare in modo efficace l'infanzia da fenomeni quali l'abuso e lo sfruttamento sessuale, che affianca meccanismi complementari di prevenzione agli importanti strumenti legislativi già vigenti per il contrasto del fenomeno.

Monitoraggio del Piano

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269 - *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*, sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative a prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale. Ciò premesso ed in virtù delle deleghe ricevute, è pertanto al Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri – che spetta l'azione di coordinamento rispetto all'attuazione ed al conseguente monitoraggio delle azioni previste e poste in essere in funzione del presente Piano d'azione.

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile – operante presso il Dipartimento per le Pari Opportunità e demandato alla realizzazione del Piano ai sensi del già citato regolamento istitutivo - accompagnerà il processo di monitoraggio del Piano d'azione con il fine generale di rilevare quanto le priorità individuate dal Piano abbiano trovato riscontro nell'attività dei soggetti coinvolti.

In particolare obiettivi del monitoraggio sono:

- passare in rassegna e qualificare le azioni realizzate per la prevenzione, il contrasto dei crimini e l'assistenza di bambini e adolescenti vittime di abuso e sfruttamento sessuale al fine di individuare buone prassi;
- rilevare informazioni e dati che consentano di identificare le principali criticità e aree di bisogno, nonché ricostruire indicatori utili alla verifica attuale e futura degli interventi;
- ricostruire un quadro approfondito di conoscenze utili alla riprogrammazione del successivo Piano di azione.

Come già rappresentato, il Piano si articola in quattro aree strategiche e per ognuna di esse individua obiettivi e azioni specifici da realizzare con il concorso di differenti categorie di attori. Le azioni fanno riferimento a:

- interventi di tipo legislativo e azioni di sistema che attengono alle funzioni delle Amministrazione centrali e delle Regioni;
- interventi di tipo amministrativo e organizzativo per lo sviluppo e il potenziamento di servizi e progettualità, quindi in ambiti di competenza delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, degli Enti locali e anche delle realtà del terzo settore;
- azioni anche di tipo diretto, cioè coinvolgenti direttamente i beneficiari siano questi i bambini, i genitori o gli operatori o la società civile nel suo complesso.

Il monitoraggio terrà conto di tale tipologia di azioni nella scelta di strumenti e metodologie. Esso si realizzerà attraverso una metodologia che permetta il maggior coinvolgimento possibile di tutti gli stakeholders. In primo luogo si effettuerà una verifica con il coinvolgimento delle Amministrazioni centrali che partecipano ai lavori dell'Osservatorio al fine di raccogliere elementi conoscitivi che consentano di rappresentare le principali azioni realizzate a livello centrale.

Si prevede poi una ricognizione più ampia a livello nazionale attraverso l'utilizzo di diversi strumenti e modalità di monitoraggio e raccolta di informazioni quali-quantitative (questionari online, interviste, *focus group*, analisi documentale). Saranno quindi coinvolte le Regioni e gli Enti Locali, l'associazionismo e i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

In tale percorso, Stato, Regioni ed Enti locali, devono dovranno dunque collaborare alla definizione ed alla organizzazione dei servizi rivolti ai minore vittime di crimini sessuali, considerato che tali politiche rientrano nella piena competenza delle Regioni e dei soggetti singoli o associati che il legislatore regionale ha di volta in volta individuato. Nel quadro della legge n. 328/00 e della successiva riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3/2001), che ha demandato alla potestà esclusiva della Regione la materia sociale, l'Amministrazione regionale e gli Enti locali hanno acquisito nuove competenze e più forti responsabilità rispetto alla determinazione degli indirizzi, delle priorità e dell'organizzazione dei servizi nel settore della prevenzione e del contrasto

della violenza all'infanzia, in grado di porre in essere azioni concrete e mirate quali, ad esempio, l'istituzione di centri pilota regionali per la cura e la presa in carico dei minori autori e vittime delle diverse forme di abuso. D'altra parte occorre considerare che, proprio l'istituzione di detti centri in ambito regionale, risponde a quanto già previsto a livello normativo dall'art. 609 decies del codice penale, che stabilisce l'obbligo dei Servizi istituiti dagli enti locali - unitamente ai Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia - di assicurare l'assistenza al minorenne vittima di reati di schiavitù, sfruttamento e abuso sessuale, tratta, adescamento, maltrattamenti ed atti persecutori.

Infine, il programma di monitoraggio dovrà essere redatto nei dettagli e poi condiviso e validato in sede di Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

2. Analisi di contesto e fenomeni emergenti

L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori sono considerati una grave violazione dei diritti dell'infanzia e una nuova forma di schiavitù. Le gravissime conseguenze che ne derivano, sia a breve che a lungo termine, non sono limitate ad un'intollerabile violazione del loro diritto all'integrità fisica, ma ne compromettono anche un equilibrato sviluppo psico-fisico, morale e sociale. Il nostro Paese, assieme a tutta la Comunità internazionale, è impegnato con determinazione nella lotta contro tali odiosi fenomeni che, mettendo a rischio l'infanzia, pongono in pericolo tutto il futuro della società civile. Purtroppo, l'abuso e lo sfruttamento sessuale in danno di minori continuano ad essere problematiche preoccupanti e ciò anche in ragione della molteplicità delle forme in cui si articolano e delle difficoltà di individuazione dei comportamenti criminosi, dovuta da un lato al compimento di taluni di detti crimini all'interno di una cerchia chiusa di relazioni (familiari, scolastiche, amicali, ecc..), dall'altro al carattere spesso sovranazionale di taluni fenomeni come la pedopornografia, il turismo sessuale e la tratta di esseri umani. Valga ad esempio ricordare proprio il crescente fenomeno del Turismo Sessuale via Webcam (WCST), che per sua natura non conosce frontiere. Inoltre, la modificazione dei contesti socio-familiari con conseguente tendenza all'isolamento anche affettivo di bambini ed adolescenti, la facilità negli spostamenti dal luogo di residenza, l'espansione delle potenzialità delle nuove tecnologie e la loro diffusione su larga scala, hanno contribuito ad incrementare lo sviluppo di particolari forme di abuso e sfruttamento sessuale sui minori, permettendo altresì di mantenere l'anonimato e spesso l'impunità.

Secondo la *Campagna del Consiglio d'Europa contro la violenza sessuale nei confronti dei bambini,* in Europa quasi *un minore su cinque* subisce abusi sessuali almeno una volta nel corso dell'infanzia: le violenze sessuali interessano entrambi i sessi, anche se in maniera maggioritaria le bambine; bambini e adolescenti di ogni età, con una percentuale che aumenta a partire dalla pre-adolescenza; non vi sono differenze tra etnie e comunità, e nella maggioranza dei casi la vittima conosce l'autore. In generale, sono a maggior rischio di abuso i minori "vulnerabili", compresi i minori con disabilità, quelli che vivono in istituto, quelli separati dalla famiglia o vittime della tratta di esseri

umani, quelli con problemi legati all'assunzione di droghe e/o bevande alcoliche, quelli socialmente svantaggiati, nonché i minori che hanno già subito un abuso.

Secondo la recente *"Indagine Nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia"* (maggio 2015), realizzata dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Cismai e Terre des Hommes, " 91.272i bambini maltrattati in carico ai servizi sociali. 9,5 bambini, quasi 10 su mille sono in media maltrattati (su 1000 femmine 212, quindi il 6%, su 1000 maschi 193 quindi il 5%). L'abuso sessuale si attesta al 4,2%, fra i più bassi registrati nei paesi sviluppati, confrontando con i dati internazionali che si attestano sul 7% e 9% è lecito chiedersi quali difficoltà di emersione e di rilevazione nel nostro paese".

Inoltre, va ricordata l'indagine conoscitiva condotta dalla *Commissione Parlamentare Infanzia*, secondo la quale la *prostituzione minorile* nel nostro Paese è un fenomeno che desta crescente preoccupazione, anche se la misurazione del dato quantitativo rimane difficile soprattutto in ragione di due fattori: la forte mobilità della prostituzione minorile e la variabilità dei flussi migratori collegata al fatto che nel contesto europeo l'Italia è uno dei Paesi di maggiore transito di persone e di traffico di essere umani. L'indagine evidenzia, inoltre che la prostituzione minorile è un fenomeno estremamente complesso, spesso sommerso e in continua trasformazione, è svolta sia da ragazzi che da ragazze, anche italiani ma soprattutto stranieri, ed è strettamente connessa ai fenomeni migratori ed alla tratta di persone finalizzata alla realizzazione di tali reati. Inoltre questo fenomeno ha connessioni significative sia con la violenza sessuale che con la presenza di flussi di minori stranieri non accompagnati ed alla crescita della pornografia e del turismo sessuale.

Rispetto al *turismo sessuale* in danno di minori, purtroppo l'Italia risulta essere uno dei Paesi maggiormente interessati al fenomeno, i cui autori - abituali o occasionali - risultano soggetti sempre più giovani mentre le vittime sono sempre più piccole, generalmente si trovano in stato di povertà ed appartengono prevalentemente ai Paesi del Sud America, dell'Asia ed anche dell'Africa. Il fenomeno è talmente esteso che sulla rete internet risultano ancora pubblicizzati pacchetti turistici *all inclusive* che comprendono tali tipi di "prestazioni", nonostante parte dell'industria turistica abbia sottoscritto in questi ultimi anni dei Codici di condotta che vietano la promozione del turismo sessuale. Anche in tale ambito, nonostante l'extraterritorialità delle norme giuridiche, le difficoltà di individuazione dei crimini e di persecuzione degli autori, rendono necessario approntare una strategia di intervento efficace e solida.

Conferma questo quadro la dimensione allarmante del WCST (Turismo Sessuale via Webcam). L'FBI stima 750.000 predatori in rete ogni giorno pronti a sfruttare sessualmente bambini di ogni patre del mondo, in particolare nei Paesi in Via di Sviluppo[2].

---

2 Dall'operazione 'Sweetie' per l'identificazione, quantificazione e contrasto del fenomeno del WCST condotta nel 2013 da Terre des Hommes Nederlands sono stati registrati 20.000 predatori in 10 sole settimane di operazione. Di 1.000 di loro sono stati ricostruiti i profili, tramite informazioni comunicate dagli stessi predatori e i loro profili sono stati consegnati a INTERPOL che a sua volta ha trasmesso i fascicoli alle polizie nazionali. Tra questi, 22 predatori intercettati e riconosciuti erano italiani.

L'Italia, attraverso il complesso *iter* legislativo che ha condotto alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dall'abuso e dello sfruttamento sessuale ha conseguito una significativa revisione del proprio ordinamento. Con la legge n. 172 del 2012, il legislatore non si è solo limitato a ratificare la stessa Convenzione, ma ha colto l'occasione per apportare significative modifiche alla normativa penale, sia sostanziale che processuale, al fine di garantire un rafforzamento delle misure per il contrasto ai crimini sessuali a danno dei minori.

Questo processo ha aperto nuovi scenari e possibilità d'azione per tutti i soggetti, dalle istituzioni alla società civile, coinvolti a vario titolo nella prevenzione e nella repressione del fenomeno e nella protezione dei minori vittime. In questa prospettiva il Piano propone diverse azioni per dare piena applicazione alle disposizioni presenti nella Convenzione e alle nuove norme giuridiche in materia introdotte nell'ordinamento giuridico italiano.

Al tempo stesso, il Piano riserva un'attenzione particolare a specifici interventi da porre in essere con l'obiettivo di dare rilievo e contrastare fenomeni relativamente nuovi, spesso legati all'utilizzo che i minori fanno oggi delle nuove tecnologie. Ci si riferisce, ad esempio, alla diffusione di immagini pedopornografiche su internet o al Turismo Sessuale via Webcam e, conseguentemente, alla necessità di perfezionare e rendere efficaci le tecniche di identificazione delle vittime di questi reati e di intercettazione degli autori.

È per tale ragione che gli interventi previsti dal piano includono più volte la promozione di un utilizzo sicuro tra i più giovani di Internet e delle altre tecnologie di comunicazione, allo scopo di contrastare la diffusione di contenuti illegali - in particolare la pedopornografia - su Internet e, al contempo, di favorire la produzione di conoscenza sul tema della protezione dei soggetti più deboli, maggiormente vulnerabili.

Infatti, se da una parte, per i ragazzi, la rete e le nuove tecnologie rappresentano uno spazio utile per l'apprendimento, per sperimentare le proprie attitudini ed esercitare nuove forme di partecipazione, nonché la propria libertà di espressione, dall'altra, costituiscono una realtà complessa, scarsamente regolamentata e piena di rischi legati all'adozione di comportamenti a volte irresponsabili, scorretti e pericolosi. Molto spesso, i potenziali rischi connessi all'uso di internet dipendono dalla mancanza di una specifica conoscenza dei meccanismi e delle norme dell'*online*. Vale a dire che i giovani, pur essendo spesso tecnicamente competenti, tendono, a non cogliere le implicazioni dei loro comportamenti, motivo per cui uno degli obiettivi del Piano è quello di promuovere e sviluppare proposte educative tese a colmare tali lacune, coinvolgendo innanzitutto il sistema scolastico. La scuola rimane infatti il luogo fondamentale per formare e diffondere una cultura della Rete improntata sulla conoscenza delle sue diverse caratteristiche e modalità di utilizzo, attraverso tecniche e metodi didattici innovativi che prevedano un ruolo attivo per studenti ed insegnanti.

Come si è già evidenziato, l'avvento di internet e delle nuove tecnologie ha cambiato radicalmente lo scenario del fenomeno, favorendo l'emersione di nuove forme di abuso e di sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti, quali ad esempio il "*grooming*", il "*sexting*" ed il WCST.

Per "*grooming*" si intende l'adescamento online di un minore, che avviene attraverso una seria di contatti con quest'ultimo attraverso l'utilizzo della rete Internet (tramite chat, blog, forum e social networks), volti a conquistarne la fiducia – attraverso artifici, lusinghe o anche minacce - per raccogliere sempre maggiori informazioni personali sulla vittima (passando ad es. dalla chat room pubblica a quella privata, cercando di ottenere informazioni personali come numero di cellulare o indirizzo della scuola frequentata), arrivando poi gradualmente ad introdurre argomenti intimi e legati alla sfera sessuale, per convincere il minore ad incontri reali a sfondo sessuale. Il reato di adescamento di minorenni, che si configura anche se l'incontro con il minore non avviene, è stato introdotto nel nostro codice penale (art. 600 undecies) dalla Legge 172/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. In rete circolano immagini e video pedopornografici spesso facilmente accessibili ed agevolmente prodotti e caricati in rete utilizzando cellulari o webcam. A volte, il materiale è prodotto inconsapevolmente dalle stesse vittime potenziali, ignare delle conseguenze che potrebbe determinare quello che oggi è comunemente definito con la parola "sexting".

Il "*sexting*" si realizza attraverso l'invio o la ricezione o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite, spesso realizzate e diffuse con il telefonino dai minori stessi (tramite invio di MMS o condivisione tramite bluetooth, o attraverso siti, e-mail, chat, social network ed app.). Di frequente tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi, sia di tipo personale alla persona ritratta (rispetto alla tutela della propria immagine e della privacy, con gravi risvolti sul piano psicologico, quali ad es. diminuzione dell'autostima, depressione, ansia, paura, frustrazione, problemi scolastici e/o familiari, fino ad arrivare a idee suicidiarie), che di tipo legale a coloro che diffondono tali immagini (la produzione e l'invio di foto che ritraggono minorenni in pose sessualmente esplicite configura il reato di produzione e distribuzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600 ter c.p., mentre colui che riceve, in cambio di denaro o altre utilità - ad es, ricariche del cellulare - tali materiali pedopornografici può essere accusato anche di atti sessuali con minorenne che si prostituisce, o di istigazione alla prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis c.p.). Ciò nonostante, scambiare delle foto o dei video a sfondo sessuale, anche di se stessi, è un comportamento sempre più diffuso anche tra gli adolescenti, per gioco, per cercare l'attenzione degli altri, per provocazione, per dare una prova di coraggio, ma anche per vendetta, per ferire il minore protagonista delle immagini, trasformandosi talvolta in veri e propri atti di bullismo. Talvolta, inoltre, il sexting, è accompagnato dalla microprostituzione: le foto e i video fatte da adolescenti servono come presentazione ai potenziali clienti per offrire prestazioni sessuali reali. Il fenomeno del sexting negli USA è una pratica molto diffusa già da parecchi anni, ma anche in Italia ha iniziato a diffondersi in maniera significativa. La

sempre crescente diffusione del fenomeno mostra che gli adolescenti sono scarsamente consapevoli e sottovalutano le conseguenze di tali comportamenti e dei rischi ad esso connessi: la possibilità di perdere il controllo della foto o del video che viene inviato, ossia che tale materiale sia da considerare pedopornografico, che possa venire in possesso di persone che non ne sono i destinatari diretti, che possa danneggiare gravemente l'immagine pubblica della persona ritratta ed il suo equilibrato e sereno sviluppo psicofisico o, addirittura, favorire il proliferare di fenomeni che vanno dal bullismo all'adescamento on line.

Con WCST Webcam Child Sex Tourism (turismo sessuale via webcam) si intende il fenomeno per cui un adulto (predatore) paga un minore in cambio di prestazioni sessuali che il minore concede in streaming. Attualmente il reato è perseguibile ai sensi dell'art. 600 ter, trattandosi di forma di pornografia minorile.

L'azione delle Forze dell'Ordine preposte al contrasto dei crimini (*in primis* la Polizia Postale e delle Comunicazioni), ha portato all'identificazione di un numero sempre crescente di *siti pedopornografici* – inseriti in una black list – all'interno dei quali vengono reperiti materiali derivanti dallo sfruttamento e dall'abuso di minori, anch'essi in prevalenza stranieri, la cui identificazione è estremamente difficile, così come complessa appare l'individuazione degli autori e gestori di tali siti internet, i cui server generalmente hanno sede in Paesi esteri.

In conclusione, per diffondere una cultura della sicurezza in rete, un ruolo centrale è svolto dalla sensibilizzazione delle figure educative (in primo luogo genitori e insegnanti) e dei ragazzi stessi a un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e, soprattutto, dei rischi legati alla pubblicazione di immagini che dovrebbero rimanere private. Per quanto riguarda invece il profilo del contrasto del fenomeno, il Piano intende far fronte al fenomeno della diffusione su internet di immagini pedopornografiche attraverso la promozione di iniziative ed interventi che favoriscano l'identificazione delle vittime, attività di primaria importanza ma caratterizzata da non poche difficoltà che riguardano l'azione di coordinamento dei vari sistemi di tutela per identificare e proteggere le vittime.

3. Quadro normativo di riferimento

Nel delineare un adeguato sistema normativo che consenta al nostro Paese di adempiere agli impegni di tutela di bambini e adolescenti, esplicitamente riconosciuti anche nella nostra Carta Costituzionale (artt. 2, 3, 31 e 32), l'Italia ha costantemente posto attenzione alle indicazioni internazionali ed europee in materia di contrasto all'abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori e di protezione delle vittime. In questo contesto va innanzitutto ricordata la ***Convenzione internazionale sui Diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989*** dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ratificata attraverso la Legge 27 maggio 1991 n. 176) ed il relativo ***Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile*** del 2000 (ratificato dall'Italia con la legge 11 marzo 2002, n. 46), che hanno sancito il diritto dei minori ad essere protetti da ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale ed hanno impegnato gli Stati parte ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare bambini ed adolescenti contro ogni forma di violenza e di sfruttamento sessuale. Nello specifico, si ricordano inoltre i Commenti generali n. 12 e n. 13 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e le ultime raccomandazioni rivolte nel 2011 all'Italia dallo stesso Comitato ONU in merito allo sfruttamento sessuale[3].

Sempre a livello globale, è importante ricordare il ruolo svolto dai ***Congressi mondiali contro lo sfruttamento sessuale*** che si sono tenuti a Stoccolma nel 1996, a Yokohoma nel 2001 e a Rio de

---

3 In particolare, infatti, oltre ai punti 26 e 27 (rispetto per le opinioni del minorenne), 43 e 44 (violenza sui minorenni, incluso l'abuso e la negligenza nei confronti dei minorenni) e 76 – 78 (amministrazione della giustizia minorile), si ritiene opportuno specificare le seguenti notazioni del Comitato:

[73. Il Comitato accoglie con favore la creazione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile, del Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet e dell'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi, nonché l'adozione della legge n.11/2009, che prevede quale aggravante i reati sessuali perpetrati contro i minori. Esprime tuttavia la propria preoccupazione in merito alla mancanza di risorse e piani di coordinamento e finanziamento di tali attività. A tale proposito e in considerazione dell'aumento della prostituzione sulle strade delle principali città dello Stato parte, il Comitato si dichiara particolarmente preoccupato per l'insufficienza dei dati riguardanti le attività volte a eliminare la prostituzione minorile. Nonostante accolga con favore il potenziamento della legislazione nazionale in materia di sfruttamento sessuale, pornografia e prostituzione minorile (legge n. 38/2006), il Comitato lamenta la mancata definizione del concetto di pornografia minorile secondo quanto richiesto ai sensi del Protocollo opzionale.

74. Il Comitato manifesta la propria preoccupazione in merito alla riduzione del 50%, rispetto al 2000, del finanziamento per l'implementazione del Protocollo opzionale e al fatto che l'accento sia posto principalmente sull'aspetto della tratta. Il Comitato si dichiara inoltre preoccupato per l'insufficienza dei programmi volti a prevenire gli abusi sessuali e lo sfruttamento di gruppi di minori particolarmente vulnerabili e per la difficoltà nell'identificazione delle vittime della pornografia e della prostituzione minorile.

75. Il Comitato raccomanda vivamente che lo Stato parte:

(a) armonizzi la legislazione nazionale con il Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, introducendo, in particolare, una definizione del concetto di pornografia minorile all'interno del proprio Codice Penale;

(b) elabori e implementi una strategia per la prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali, ponendo l'accento sui gruppi di minori più vulnerabili, tra cui i minori Rom;

(c) provveda all'identificazione e alla protezione delle vittime, anche attraverso la formazione specialistica e il potenziamento delle risorse assegnate all'Unità di analisi del materiale pedopornografico;

(d) garantisca il funzionamento efficace dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile nominando i rispettivi membri e rendendo funzionale il data base volto al monitoraggio di tali reati;

(e) riorganizzi l'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi o ne affidi il mandato e le attività ad un organismo esistente al fine di garantire il monitoraggio della prostituzione infantile e dell'abuso di minori.]

Janeiro nel 2008 a cui l'Italia ha sempre partecipato attivamente contribuendo alla stesura delle dichiarazioni finali.

Anche a livello europeo, l'Italia è stata sempre pronta a recepire le indicazioni contenute nei numerosi atti emanati sia dagli organi dell'Unione Europea che del Consiglio d'Europa, impegnandosi nella definizione di una strategia comune volta al contrasto, alla protezione ed alla prevenzione dei reati sessuali perpetrati a danno di minori. Come già ricordato, tra i documenti che hanno fornito un importante contribuito al miglioramento del quadro normativo nazionale, vanno sicuramente ricordate la ***Decisione-quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile***, nonché la recente ***Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,*** che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI e che è stata recepita dall'Italia attraverso il ***d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.*** Tra gli atti più incisivi e recenti in materia figura poi la ***Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale (Lanzarote, 25 ottobre 2007)***, in base alla quale i Paesi aderenti si sono impegnati a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento, l'abuso sessuale e l'adescamento attraverso la rete *internet,* adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento di autori di reati di natura sessuale nonché per la tutela delle vittime. Il nostro Paese ha apportato un forte contributo alla stesura del documento ed ha recentemente ratificato la Convenzione attraverso la Legge n. 172 del 1° ottobre 2012. La Convenzione richiede agli Stati contraenti non soltanto il completamento del sistema di protezione penale ed il rafforzamento dell'attività repressiva attraverso la cooperazione internazionale, ma indirizza, inoltre, gli Stati verso l'implementazione di un sistema di tutela che si basi anche su attività di prevenzione, di protezione, di presa in carico e di cura, svolte attraverso modalità integrate dai diversi soggetti coinvolti e finalizzate alla sensibilizzazione, alla formazione ed alla creazione di una nuova cultura dei diritti dell'infanzia.

Anche sulla base delle istanze provenienti dal contesto normativo internazionale ed europeo, a livello nazionale, nell'ultimo ventennio, il sistema di tutela dei minori dai reati di abuso e sfruttamento sessuale è stato oggetto di numerose riforme e di innovazioni legislative:

- La **Legge del 15 febbraio 1996, n. 66 "*Norme contro la violenza sessuale*"**, ha tradotto in campo normativo un profondo cambiamento socio-culturale, considerando per la prima volta i reati sessuali come delitti contro la persona e non contro la morale, tutelando la libertà sessuale in riferimento agli adulti e l'intangibilità sessuale dei minori di 14 anni, età al di sotto della quale viene presunta l'incapacità ad esprimere un consenso autenticamente libero. Tale normativa (art. 609 bis e ss. c.p.) ha introdotto nel codice penale una serie di norme volte a punire la violenza sessuale – prevedendo aggravanti specifiche relative anche alla minore età del soggetto passivo – gli atti sessuali con minore, la corruzione di minorenne, la violenza sessuale di gruppo ed ha

sancito rispetto a tali reati l'irrilevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa se questa è minore di 14 anni.

- La **Legge 3 agosto 1998, n. 269** "***Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù***", mediante la quale il legislatore ha introdotto nel codice penale un gruppo di norme (artt. 600 bis e ss.) che incriminano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, il turismo sessuale e la tratta di minori al fine di prostituzione. La normativa dà attuazione agli impegni internazionali - adottati soprattutto con la ***Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989*** e con la ***Dichiarazione finale della Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei fanciulli a fini commerciali,*** *tenutasi a Stoc*colma nel 1996 - e persegue le finalità di rafforzare la repressione penale, di rendere efficace la tutela dei minori anche in rapporto ad atti commessi fuori dal territorio italiano (con particolare riferimento al c.d. turismo sessuale), di fornire all'Autorità giudiziaria più efficaci strumenti e di attribuire alla Polizia giudiziaria innovativi mezzi investigativi e di contrasto nella lotta alla criminalità sessuale in danno di minori attraverso mezzi più efficaci, nonché di promuovere organi di coordinamento in materia di reati sessuali in danno di minori.
- **La Legge 6 febbraio 2006, n. 38** "***Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet***", che ha costituito, al contempo, sia la necessaria risposta del legislatore alla diffusione di nuove forme di reato in danno di minori, sia l'adeguamento dell'ordinamento giuridico agli impegni assunti a livello comunitario. Oltre l'inasprimento generalizzato del regime sanzionatorio per i reati di sfruttamento sessuale, tra le innovazioni più importanti vanno ricordate l'estensione della protezione dei minori sino al diciottesimo anno di età, l'attribuzione di rilevanza penale alla diffusione a titolo gratuito di materiale pedopornografico ed alla c.d. pornografia virtuale, nonché l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati inerenti la pornografia e la prostituzione minorile. Rispetto al sistema procedurale, la legge amplia gli strumenti investigativi delle attività d'indagine e volte a rafforzare il sistema di contrasto alla diffusione ed alla commercializzazione dei prodotti pedopornografici via Internet, coinvolgendo sia la Banca d'Italia, sia i c.d. Internet Service Provider.
- **La Legge 1° ottobre 2012, n. 172** "***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***", mediante la quale, come già ricordato, sono state introdotte numerose e rilevanti modifiche al sistema penale di tutela dei minori. A livello di contrasto dei crimini, sono state introdotte, tra l'altro, nuove fattispecie di reato che puniscono comportamenti prodromici rispetto all'effettivo abuso o sfruttamento sessuale (ovvero il reato di "*Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia*", il delitto di "*Adescamento di minorenni*" - c.d. "grooming" - e quello di

"*Associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di abuso o sfruttamento sessuale di minori*") e sono state ridefinite le fattispecie di prostituzione minorile, di corruzione di minorenne e di di pornografia minorile, in modo tale da poter ricomprendere anche forme evolute e sempre più insidiose e dilaganti di sfruttamento sessuale di minori (come il WCST). A livello di protezione e tutela delle vittime, sono state previste particolari cautele per regolamentare le diverse fasi processuali nelle quali è presente il minore vittima/testimone (come, ad es., l'obbligo di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile durante le indagini preliminari per l'ascolto del minore; l'obbligo di assicurare al minore l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento).

- **Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39** "***Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI***" ha recentemente introdotto alcune circostanze aggravanti per i delitti di abuso, adescamento e sfruttamento sessuale di minori. Inoltre, il decreto ha previsto l'obbligo, per coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale si attesti l'assenza di condanne per delitti di sfruttamento sessuale.

Inoltre, pur non essendo direttamente ed esclusivamente attinenti all'abuso e sfruttamento sessuale vanno ricordati ulteriori atti normativi che attengono a fenomeni attigui – quali la violenza domestica (che spesso è anche sessuale) e la tratta di minori (che spesso è legata alla prostituzione minorile) – e che forniscono importanti strumenti di tutela per bambini ed adolescenti vittime di reati. Tra queste si segnalano in particolare:

- il **Decreto Legislativo 4 Marzo 2014, n. 24** "***Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI***" mediante il quale viene accordata una maggiore tutela alle vittime di detti reati, soprattutto in riferimento alle specifiche situazioni delle persone vulnerabili, tra i quali i minori ed i minori non accompagnati, nonché coloro che hanno subito violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, innovando in parte le disposizioni introdotte dalla **Legge 11 agosto 2003 n. 228 recante** "***Misure contro la tratta di persone***" e dalla **Legge 15 luglio 2009 n. 94** "***Disposizioni in materia di pubblica sicurezza***";
- la **Legge 15 ottobre 2013, n. 119** "***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province***", la cui emanazione è stata ispirata dalle disposizioni

contenute nella Convenzione di Istanbul che, fra l'altro, ha introdotto l'aggravante della "violenza assistita";

- la **Legge 27 giugno 2013 n. 77 di** ***"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011"*** che richiede agli Stati di adottare misure basate su un *approccio integrato,* che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini ed il loro più ampio contesto sociale, soddisfacendo i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenza valorizzando in tale ottica anche le attività di prevenzione e sensibilizzazione, riferita anche specificamente ai minori;
- la **Legge 23 aprile 2009, n. 38** ***"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"***, tramite la quale è stato introdotto il nuovo delitto di "Atti persecutori" (art. 612 bis c.p.) e sono state implementate le azioni di protezione dei minori;
- la **Legge 05 aprile 2001, n. 154** ***"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"*** che prevede misure penalistiche e civilistiche di tutela dei minori vittime di violenza (quali, ad es. l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Pertanto, la legislazione italiana in materia di abuso e di sfruttamento sessuale dei minori può essere considerata all'avanguardia e, nel complesso, adeguata e severa, soprattutto in riferimento alle fattispecie di reato ed alle sanzioni, alla predisposizione di mezzi di contrasto ed alla definizione di mezzi di tutela delle vittime di tali reati.

Il presente Piano d'azione si pone, dunque, nell'ottica di individuare interventi concreti e mirati, volti da un lato ad eliminare carenze applicative della sopracitata normativa, differenze territoriali ed ostacoli alla reale promozione e tutela dei diritti; dall'altro, ad implementare non soltanto le attività di contrasto, ma anche e soprattutto le azioni di prevenzione e di protezione delle vittime, come richiedono sempre più i documenti internazionali sopra ricordati.

3. Gli obiettivi generali e le azioni del Piano

Alla luce dell'attuale contesto fenomenologico e normativo, il presente Piano nazionale di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale di minori sviluppa, attraverso un approccio coerente e omogeneo, una serie di Azioni mirate ad assicurare ai minori una tutela globale, anche in ottemperanza alle più recenti istanze internazionali. L'obiettivo è quello di agire su diversi fronti interconnessi: in primo luogo, attraverso l'individuazione puntuale, a livello fenomenologico, delle caratteristiche

specifiche attinenti all'abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori nel nostro Paese, presupposto primo per programmare ed attuare efficaci politiche di tutela di bambini ed adolescenti; in secondo luogo, attraverso l'implementazione dell'attuazione delle disposizioni normative esistenti, con particolare riferimento alle forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori legate all'utilizzo delle nuove tecnologie e a quei fenomeni per i quali risultano ancora difficili l'individuazione e l'efficace contrasto (come, ad es. il turismo sessuale, gli abusi intrafamiliari o posti in essere in contesti non ancora specificatamente regolamentati, quali le attività sportive, ricreative e di volontariato), in un'ottica di cooperazione europea ed internazionale; in terzo luogo, attraverso interventi mirati a costruire un sistema composito e multidisciplinare che assicuri un'adeguata protezione dei minori vittime di abuso o sfruttamento sessuale, sia durante l'iter giudiziario, sia al di fuori di questo, creando strumenti di supporto effettivo, a livello giuridico, psicologico e sociale attraverso un sistema di presa in carico integrata; infine, creando un sistema coordinato di interventi di prevenzione dai fenomeni di abuso e sfruttamento sessuale, attraverso la diffusione di azioni di sensibilizzazione e di formazione specifica, attuate a livello capillare in ogni diverso ambito che coinvolga direttamente o indirettamente i bambini e gli adolescenti e rivolte ai minori stessi, nonché a tutti i soggetti che si trovano in contatto con questi ultimi (per motivi familiari, scolastici, ricreativi, professionali, medici, etc.), allo scopo ultimo di sviluppare nella società civile, a tutti i livelli, anche una reale svolta culturale ed una effettiva tutela dell'infanzia.

Al fine di perseguire adeguatamente detti obiettivi, le Azioni strategiche previste dal presente Piano sono state suddivise in **quattro aree (Prevenzione - Contrasto - Protezione - Monitoraggio)**, che rappresentano le direttrici strategiche di intervento sulle quali sono sviluppati i necessari interventi da attuare in modo coordinato tra le diverse Amministrazioni interessate. Per ciascuna area, sono stati individuati determinati **obiettivi** ed **azioni** connesse, che corrispondono alla messa in atto sia degli impegni presi dall'Italia in ambito comunitario e internazionale, sia ad alcune previsioni specifiche presenti nella normativa nazionale che, ad oggi, non risultano ancora applicate. Al fine di realizzare gli interventi di messa in atto delle azioni individuate per le diverse aree strategiche, risulta poi fondamentale che i Ministeri competenti, le Regioni, gli Enti locali ed altresì le Associazioni di categoria (per il settore turistico, per il settore informatico, per i mass media, etc.), gli Enti e le associazioni attivi nel settore della protezione dei minori, nonché le associazioni culturali, ricreative, sportive e la società civile tutta, investano in modo mirato in progetti concreti rispondenti alle necessità sottese alla realizzazione effettiva delle azioni indicate e secondo gli obiettivi del presente Piano.

AREA STRATEGICA - PREVENZIONE

Rispetto alla prevenzione dei reati di abuso e sfruttamento sessuale in danno di minori, a livello internazionale, la *Convenzione di Lanzarote* richiede espressamente agli Stati membri di predisporre interventi di formazione e sensibilizzazione di tutti i soggetti che hanno regolari contatti con bambini e ragazzi, nonché di reclutare e formare personale specializzato che lavori con genitori e bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi connessi alle diverse forme di abuso e sfruttamento sessuale - attuate anche tramite le nuove tecnologie - e di insegnare loro a proteggersi, incoraggiando altresì la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento. Analogamente, la *Convenzione di Istanbul* invita gli Stati membri a promuovere e mettere in atto delle campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza e la comprensione delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza e delle loro conseguenze sui bambini, nonché a provvedere all'adeguata formazione delle figure professionali di riferimento che si occupano di autori e di vittime di violenza ed alla predisposizione di programmi di intervento e sostegno a carattere preventivo, che comprendano anche l'inserimento nei programmi scolastici/didattici di specifici progetti educativi in materia di violenza e di parità di genere.

Il presente Piano, prevede dunque, in primo luogo, Azioni mirate alla realizzazione: **percorsi informativi e di sensibilizzazione; percorsi formativi di base**, multidisciplinari ed integrati, per operatori pubblici e privati; **percorsi formativi specialistici** rivolti a gruppi monoprofessionali.

Per quanto concerne la **sensibilizzazione**, vengono dunque individuati percorsi informativi e di sensibilizzazione mirati alla diffusione di una nuova cultura dell'infanzia, che riconosca appieno il diritto dei minori alla protezione da ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale. In merito, va ricordato che la *Legge 4 maggio 2009, n. 41* individua il giorno 5 maggio come *Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia*, quale momento di riflessione per la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale che potrà costituire un punto di partenza per lo sviluppo di diverse attività e campagne di diffusione dei più importanti principi in materia di protezione e tutela di bambini e degli adolescenti. In questa area il presente Piano, prevede interventi secondo tre direttrici di Azione: innanzitutto **interventi di sensibilizzazione del grande pubblico sulle tematiche dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori,** volti a diffondere una conoscenza di base sulla tematica dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, perpetrato anche attraverso l'uso di Internet, per informare soprattutto le famiglie sui rischi e sui servizi a disposizione dei cittadini in caso di sospetto abuso e/o sfruttamento sessuale (**SCHEDA n. 1**); secondariamente **interventi di sensibilizzazione degli operatori della comunicazione,** su mezzi tradizionali (giornali, radio e televisioni) e sui nuovi media (internet), rispetto ai temi dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, e a come trattare le notizie nel rispetto dei diritti del bambino e dell'adolescente, alla privacy e ad alla tutela della dignità dei minori (**SCHEDA n. 2**); infine **interventi di sensibilizzazione per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado,** mediante l'inserimento di percorsi informativi specifici

nell'ambito della didattica scolastica, al fine di fornire ai minori le necessarie indicazione sui rischi di essere abusati e/o sfruttati sessualmente da parte degli adulti, sugli strumenti a loro disposizione per segnalare sospetti casi di abusi e/o sfruttamento a loro carico o a carico di altri minori e sui comportamenti autoprotettivi da assumere **(SCHEDA n. 3)**. La conoscenza del fenomeno nelle sue molteplici sfaccettature, connessa alla rilevazione dei rischi insiti nell'utilizzo delle nuove tecnologie, è il presupposto affinché i bambini e gli adolescenti stessi pongano in essere comportamenti corretti e non pericolosi, affinché sappiano riconoscere segnali di rischio e sappiano a chi rivolgersi per segnalazioni o per richieste di aiuto o di ulteriori informazioni, divenendo così anche più disponibili e pronti a denunciare condotte di abuso o sfruttamento sessuale perché consapevoli del grave disvalore degli stessi ed orientati ad una cultura di rispetto della propria e dell'altrui integrità psicofisica. Detti interventi, dovranno naturalmente essere realizzati in coerenza ed in raccordo con le "*Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo*" del MIUR.

Per quanto concerne la **formazione**, le Azioni previste dal presente Piano sono strutturate a differenti livelli: un primo livello è quello della **formazione di base per le diverse professionalità che dovranno lavorare a contatto con bambini e adolescenti in ambito sanitario, sociale, educativo, giudiziario,** tesa ad ampliare e approfondire le conoscenze di base sui fenomeni dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nei percorsi di formazione universitaria per professionalità destinate ad operare a contatto con bambini e adolescenti nei settori sanitario, sociale, educativo e giudiziario **(SCHEDA n. 4)**. In particolare, la formazione di base è mirata sia all'acquisizione ed allo sviluppo delle capacità di ascolto e di osservazione dei comportamenti del bambino e, quindi, ad implementare la competenza nel rilevamento dei segnali del disagio; sia a fornire un quadro informativo generale sulle caratteristiche e le principali problematiche connesse ai fenomeni di abuso e sfruttamento sessuale; sia ad esplicitare i percorsi di intervento a tutela dei minori, attraverso le nozioni di base in tema di rilevazione, valutazione e trattamento, favorendo una visione multidisciplinare e integrata dell'intervento stesso. Un secondo livello è quello relativo agli **interventi di formazione e aggiornamento professionale degli operatori che, nell'ambito di diverse professionalità, già lavorano a contatto con i minori,** finalizzati al miglioramento delle capacità di rilevazione, e riqualificazione degli interventi di protezione, tutela, cura e assistenza fra tutti coloro che operano a contatto con i minori, nei settori dell'istruzione, della salute, della protezione sociale, dell'educazione territoriale, della giustizia, delle Forze dell'Ordine, delle comunità di tipo familiare, del volontariato sociale e delle attività sportive, culturali e del tempo libero **(SCHEDA n. 5)**. La formazione specialistica – preferibilmente a carattere multidisciplinare – è orientata sia ad approfondire le conoscenze sul fenomeno e sulla rete territoriale dei servizi (favorendo il coordinamento delle diverse professionalità); che a consentire l'acquisizione di competenze specifiche relative alla propria professione.

Rispetto all'area strategica della prevenzione, il presente Piano d'Azione, ha previsto anche interventi volti ad **implementare l'attuazione delle disposizioni contemplate nella Convenzione di**

Lanzarote e dare seguito alle indicazioni provenienti dal Comitato di Lanzarote - preposto al monitoraggio ed alla verifica dell'implementazione della Convenzione stessa - che ha recentemente sollevato l'attenzione **rispetto al tema del c.d. "circolo della fiducia"**, ossia alle azioni da realizzare relativamente alle attività extra-scolastiche **(SCHEDA n. 6)**. Nell'ambito di dette attività, infatti, sussiste uno stretto e continuato contatto tra adulti e bambini o ragazzi, che tra loro instaurano frequentemente relazioni significative; al tempo stesso, però, tale ambito si caratterizza per minori controlli, data la natura meno strutturata delle attività in oggetto, e presenta diversi elementi di rischio (quali, ad es., come indicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite sullo Sport per lo sviluppo e la pace UNOSDP, le forme di dipendenza che spesso si strutturano tra adulti e bambini, la mancanza di formatori qualificati in campo pedagogico e la tendenza ad allenarsi per il compiacimento degli adulti). Al contrario, le organizzazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato dovrebbero avere una responsabilità morale e legale nella creazione di un ambiente che assicuri che i bambini che partecipano in queste attività siano protetti da ogni forma di abuso. Conseguentemente, il Piano prevede azioni ad ampio raggio che comprendono: la realizzazione di monitoraggio e ricerca volte ad individuare le caratteristiche dei fenomeni di abuso in detti ambienti ed i relativi fattori di rischio; la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sull'abuso all'infanzia e la conduzione di azioni educative e di empowerment di bambini e ragazzi. Le azioni del Piano in questa area sono ispirate altresì dalle raccomandazioni di organismi internazionali, quali la *Risoluzione 3/2000 dei Ministri responsabili per lo sport del Consiglio d'Europa sulla "Prevenzione delle molestie e abusi delle donne, giovani e bambini nello sport"*; la *Risoluzione del Parlamento Europeo su Donne e Sport* approvata nel 2003; la *Raccomandazione sulla discriminazione contro donne e bambine nello sport* approvata nel 2005 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; la *Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2007 sul ruolo dello sport nell'educazione;* la *Risoluzione CM/Res(2007)8 istitutiva dell'Accordo Parziale allargato sullo sport (EPAS),* adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2007 al fine di dare un nuovo impulso alla cooperazione paneuropea in questo settore e trovare risposte adattate alle sfide odierne che lo sport deve affrontare in Europa.

Infine, tra le azioni di prevenzione, è stato ritenuto opportuno inserire anche un focus specifico **sul c.d. turismo sessuale in danno di minori (SCHEDA n. 7).** In particolare, è prevista l'implementazione dell'applicazione della legge 38/2006, all'articolo 17, comma 1, per quanto concerne le azioni che i *tour operator* devono porre in essere rispetto al fenomeno del turismo sessuale, dell'abuso e sfruttamento sessuale dei minori nonchè il rafforzamento degli strumenti di cooperazione nazionale ed internazionale e di autoregolamentazione, la predisposizione di Linee Guida e la diffusione di buone pratiche tra gli operatori turistici, l'attività di formazione specifica e sensibilizzazione degli operatori del settore.

Si riportano di seguito le schede sopramenzionate.

Scheda n. 1	
Area strategica	**Prevenzione**
Titolo	**Interventi di sensibilizzazione del grande pubblico sulle tematiche dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori**
Obiettivo	**Sensibilizzare il grande pubblico sulla tematica dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, perpetrato anche attraverso l'uso di Internet, per informare soprattutto le famiglie sui rischi, sulle conseguenze e sui servizi a disposizione dei cittadini in caso di sospetto abuso e/o sfruttamento sessuale**
Azioni	- Utilizzo del nuovo Portale dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile per veicolare numerosi contenuti informativi sulla materia - Traduzione ufficiale e pubblicazione sul Portale dell'Osservatorio della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale e della Direttiva 2011/93/UE - Creazione di pubblicazioni di agevole lettura per il grande pubblico da mettere a disposizione sui siti web istituzionali per far conoscere i nuovi standard normativi richiesti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea sulla materia e i recenti cambiamenti della normativa italiana in materia. Detto materiale informativo dovrebbe essere distribuito anche in luoghi nei quali è possibile coinvolgere genitori su larga scala (es. ambulatori pediatrici, consultori familiari, biblioteche o altri luoghi di frequentazione dei genitori). - Programmazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione/informazione (incontri e laboratori dedicati ai genitori ma non solo, da attuarsi attraverso l'intermediazione di istituzioni/enti/associazioni che possano facilmente coinvolgere detti soggetti, come le scuole, le biblioteche, associazioni del privato sociale, pediatri di famiglia, consultori familiari) per diffondere una conoscenza di base sulla tematica dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, perpetrato anche attraverso l'uso di Internet, per informare soprattutto le famiglie sui rischi, sugli strumenti di soccorso presenti sulle piattaforme web - anche di tipo istituzionale - e sui servizi a disposizione dei cittadini in caso di sospetto abuso e/o sfruttamento sessuale. - Sostegno alle iniziative di comunicazione realizzate nell'ambito del Programma "Safer internet" finanziato dalla Commissione Europea sulla tematica del rapporto minori e nuovi media - Celebrazione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pornografia minorile anche attraverso iniziative di sensibilizzazione in grado di raggiungere il grande pubblico (quali, ad esempio, spot pubblicitari, campagne). - Promozione dei numeri di pubblica utilità attivi presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, "Antiviolenza e anti-stalking" e "Antitratta" e, in particolare, del Servizio 114 – Emergenza Infanzia.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Dipartimento per le Politiche Europee - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

	- Ministero della Salute - Componenti istituzionali dei Tavoli tecnici istituiti nell'ambito del programma "Safer Internet" - Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - Garanti regionali e Tutori dell'infanzia e dell'adolescenza - Agenzia per l'Italia Digitale - Comitato media e minori - Regioni ed Enti locali
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	- Componenti non istituzionali dei Tavoli tecnici istituiti nell'ambito del programma "Safer Internet" - Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Aziende dell'information technology/Gruppi attivi nel settore

Scheda n. 2	
Area strategica	**Prevenzione**
Titolo	**Interventi di sensibilizzazione degli operatori della comunicazione**
Obiettivo	**Sensibilizzare gli operatori della comunicazione su mezzi tradizionali (giornali, radio e televisioni) e nuovi media (gestori dei servizi web) rispetto ai temi dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e su come trattare le notizie nel rispetto dei diritti del bambino e dell'adolescente alla privacy e alla tutela della sua dignità**
Azioni	- Implementazione di piattaforme di salvaguardia e/o di "*abuse desk*" da parte dei gestori dei servizi web a disposizione dei cittadini, in conformità ai principi dell'agenda digitale europea e attraverso interventi di autoregolazione e/o coregolamentazione. - Organizzazione di seminari indirizzati all'Ordine dei giornalisti ed alle maggiori associazioni professionali del settore. - Creazione di uno spazio informativo *ad hoc* sul Portale dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile - Promozione dei numeri di pubblica utilità attivi presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, "Antiviolenza e anti-stalking" e "Antitratta" e, in particolare, del Servizio 114 – Emergenza Infanzia.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero dell'Interno – Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni-C.N.C.P.O. (Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia sulla rete internet) - Autorità Garante per la privacy - Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - Agenzia per l'Italia Digitale - Comitato media e minori
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	- RAI e TV private - Ordine nazionale dei giornalisti - Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria - Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Aziende dell'information technology/ Gruppi attivi nel settore

Scheda n. 3	
Area strategica	**Prevenzione**
Titolo	**Interventi di sensibilizzazione e formazione per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado, per i nuclei familiari e per i minori non accompagnati.**
Obiettivo	**In un'ottica di prevenzione, realizzazione di percorsi informativi e formativi nell'ambito della didattica scolastica, per fornire ai minori le necessarie informazioni e gli strumenti formativi relativi ai rischi di essere abusati e/o sfruttati sessualmente da parte degli adulti, alle conseguenze di detti crimini, agli strumenti a loro disposizione per segnalare sospetti casi di abusi e/o sfruttamento a loro carico o a carico di altri minori ed ai comportamenti autoprotettivi da assumere, e di sostegno alla responsabilità genitoriale.**
Azioni	- Percorsi informativi e formativi rivolti ai minori e alle famiglie sulle tematiche della prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie e a fenomeni di molestie e forme di bullismo a carattere sessuale tra pari. Detti percorsi verranno realizzati in coerenza con le "*Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo*" del MIUR. - Realizzazione di incontri di formazione volti a potenziare la 'genitorialità responsabile' implementando la conoscenza e la comprensione dei processi evolutivi dei giovani, sviluppando la socializzazione, la comunicazione, la capacità di adattamento ed empatia, e la conoscenza delle garanzie di tutela e protezione. - Distribuzione capillare alle famiglie, anche attraverso gli istituti di istruzione primaria, dei materiali della campagna del Consiglio d'Europa "*Uno su cinque*". - Elaborazione di materiali informativi per insegnanti e bambini in riferimento ai bisogni di specifici gruppi target: bambini con disabilità, bambini rom, minori non accompagnati presenti in strutture di accoglienza, ecc.. - Promozione dei numeri di pubblica utilità attivi presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, "Antiviolenza e anti-stalking" e "Antitratta" e, in particolare, del Servizio 114 – Emergenza Infanzia.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ministero dell'Interno (per la Polizia di Stato) - Ministero della Difesa (per l'Arma dei Carabinieri) - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento delle Politiche per la Famiglia - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - Garanti e Tutori Regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza - Comitato media e minori - Regioni ed Enti locali
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore

Scheda n. 4	
Area strategica	**Prevenzione**
Titolo	**Formazione di base per le diverse professionalità che intendono lavorare a contatto con bambini e adolescenti in ambito sanitario, sociale, educativo e giudiziario**
Obiettivo	**Ampliare e approfondire le conoscenze di base sui fenomeni dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nei percorsi di formazione universitaria per professionalità destinate ad operare nei settori sanitario, sociale, educativo e giudiziario a contatto con bambini e adolescenti**
Azioni	- Istituzione di corsi di formazione di base di livello universitario e di specializzazione, da prevedere nell'ambito dei Piani di Studio dipartimentali, sulle tematiche connesse all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori, utili per la formazione delle seguenti figure professionali: - Medici - Avvocati e magistrati - Insegnanti ed educatori - Assistenti sociali - Forze dell'Ordine - Promozione dei numeri di pubblica utilità attivi presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, "Antiviolenza e anti-stalking" e "Antitratta" e, in particolare, del Servizio 114 – Emergenza Infanzia. - Diffusione delle conoscenze sulle modalità di accesso al gratuito patrocinio.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ministero dell'Interno (per la Polizia di Stato) - Ministero della Difesa (per l'Arma dei Carabinieri) - CSM/Scuola Superiore della Magistratura - Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	- Ordini professionali (avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici, infermieri, ecc.) - Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore

Scheda n. 5	
Area strategica	**Prevenzione**
Titolo	**Interventi di formazione e aggiornamento professionale degli operatori che, nell'ambito di diverse professionalità, già lavorano a contatto con i minori e con i loro familiari**
Obiettivo	**In un'ottica di prevenzione, miglioramento delle capacità di rilevazione, e riqualificazione degli interventi di protezione, tutela, cura e assistenza fra tutti coloro che, nei settori dell'istruzione, della salute, della protezione sociale, dell'educazione territoriale, della giustizia, delle Forze dell'Ordine, delle comunità di tipo familiare, del volontariato sociale e delle attività sportive, culturali e del tempo libero, operano a contatto con i minori**
Azioni	- Organizzazione di corsi di aggiornamento professionale sulle tematiche connesse all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori in un'ottica sia specialistica per professioni, sia trasversale per: • Ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso gli Uffici Minori delle Divisioni Anticrimine e le Sezioni specializzate nei reati in pregiudizio di minori e reati sessuali delle Squadre Mobili, presenti in ogni Questura, uffici di Polizia Postale e delle Comunicazioni • Appuntati, Carabinieri, Sovrintendenti, Ispettori ed Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri • Avvocati e magistrati • Docenti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado • Operatori sanitari (medici, infermieri, psicologi) • Assistenti sociali • Professionisti e volontari che operano nelle comunità di tipo familiare, nel volontariato sociale, nell'ambito delle attività sportive, culturali e del tempo libero per i minori, nonché attivi nei servizi a contatto con adulti sintomatici (es. Sert, Servizi di salute mentale, etc). - Realizzazione di protocolli operativi per le organizzazioni/associazioni/istituzioni che prevedano standard minimi di tutela, sistemi di controllo e trattazione dei casi sospetti, nonché la sistematizzazione dei meccanismi di coordinamento con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria. - Promozione dei numeri di pubblica utilità attivi presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, "Antiviolenza e anti-stalking" e "Antitratta" e, in particolare, del Servizio 114 – Emergenza Infanzia. - Diffusione delle conoscenze sulle modalità di accesso al gratuito patrocinio.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Ministero dell'Interno (per la Polizia di Stato) - Ministero della Difesa (per l'Arma dei Carabinieri) - Ministero della Giustizia - Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile - Ministero della Salute - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Regioni - Enti locali territoriali - CSM/Scuola Superiore della Magistratura
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	- Ordini professionali (avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici, infermieri) - Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore

Scheda n. 6	
Area strategica	**Prevenzione**
Titolo	**Focus su Implementazione Convezione Lanzarote** **Il "circolo della fiducia": attività culturali e ricreative, sport, volontariato**
Obiettivo	**In un'ottica di prevenzione, ed in ottemperanza alle indicazioni provenienti dalla Convenzione di Lanzarote – in particolare rispetto all'attenzione posta dal Comitato di Lanzarote sul tema del "circolo della fiducia" – prevedere la creazione di Sistemi di Tutela che rendano le organizzazioni (sportive, culturali, etc.) sicure per i minori a cui si rivolgono**
Azioni	**Prevenzione di ogni forma di comportamento lesivo, abuso e sfruttamento da parte di personale, volontari o rappresentanti di organizzazioni in posizione fiduciaria rispetto ai minori, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione.** - In accordo con gli Enti istituzionali di riferimento, supportare le organizzazioni suddette nell'adozione di misure preventive specifiche che includano l'adozione di codici etici e di condotta da parte delle società sportive e delle organizzazioni che si occupano di attività ricreative e culturali, incluso le associazioni che si occupano di bambini e ragazzi con disabilità, con specifico riferimento a buone prassi da adottare in tema di prevenzione dell'abuso e violenza all'infanzia, che contengano anche: • criteri di selezione e assunzione del personale e delineazione di ruoli, obblighi e responsabilità, la capacità di valutare e mitigare i rischi, • l'individuazione di figure interne incaricate di avere un ruolo di "champion" rispetto al tema, che abbia il compito di controllo e di rispondere a qualsiasi violazione sulle norme di condotta • condurre azioni informative e educative sull'abuso all'infanzia • rispondere prontamente a qualsiasi accusa di abuso sessuale all'infanzia • verifica che tutto il personale (incluso quello volontario) che lavora a contatto con i bambini nell'ambito di attività culturali, ricreative e sportive non abbia ricevuto condanne per reati relativi all'abuso all'infanzia • identificare e monitorare procedure specifiche di supporto e protezione per tutte le parti coinvolte. - Realizzazione di campagne di sensibilizzazione sull'abuso all'infanzia rivolte al personale anche volontario adibito alla realizzazione di attività culturali e ricreative, agli insegnanti di discipline sportive, al personale che lavora con bambini e ragazzi con disabilità.

	- Sviluppo di azioni educative rivolte a tutte le parti coinvolte nell'ambito sportivo sia di livello agonostico che non agonostico incluso allenatori, insegnanti, bambini e ragazzi, genitori. - Sviluppo di azioni di empowerment di bambini e ragazzi coinvolti in attività culturali e sportive (l'empowerment dei minori rappresenta una delle forme di prevenzione più importanti ed efficaci dal momento che nell'ambito sportivo e in altre attività che presentano elementi agonistico-competitivi, le diverse forme di abuso, incluso l'abuso sessuale, riflettono la forte asimmetria nelle relazioni di potere, innanzitutto tra l'allenatore o insegnante e il bambino ma anche nel gruppo dei pari). - Sviluppo di azioni educative, formative e di empowerment rivolte in particolare a bambini e ragazzi con disabilità e a tutte le parti coinvolte nella cura e tutela di questi ultimi (genitori, volontari, personale anche volontario appartenente ad associazioni che operano nel settore). - Implementazione della capacità di segnalare e rispondere a detti fenomeni anche tramite: • la creazione e lo sviluppo di una procedura generale ad hoc, diffusa e condivisa anche con i beneficiari per la segnalazione di sospetti maltrattamenti e abusi che delineino nel dettaglio il susseguirsi delle azioni da intraprendere e che distinguano tra i casi che hanno origine fuori dall'organizzazione e quelli che invece coinvolgono personale interno, i volontari o il personale di organizzazioni Partner, così come i casi in cui i beneficiari stessi sono i presunti autori dell'abuso; • la definizione di prassi e principi per dar seguito alla ricezione di sospetti di abuso o sfruttamento anche attraverso la messa a punto di sistemi per imparare dall'esperienza **Ricerca e supporto alle organizzazioni** - Realizzazione di una ricerca-azione sul fenomeno dell'abuso all'infanzia nell'ambito culturale, ricreativo e sportivo e sulle Policy di Tutela già esistenti in Italia che coinvolga i principali Enti istituzionali di riferimento e un campione significativo tra le maggiori associazioni sportive di settore, le associazioni culturali e le associazioni di volontariato. La ricerca dovrebbe prevedere la possibilità di sensibilizzare ed individuare le modalità per la costruzione di un sistema di tutela adeguato per ogni singola organizzazione in base al contesto in cui opera e provvedere quindi una formazione/supporto sugli standard minimi di riferimento a livello internazionale per la costruzione di tali Sistemi di Tutela. **Monitoraggio** - Elaborazione e sperimentazione di strumenti di monitoraggio e di revisione dei sistemi di tutela.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

	- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero dei beni, attività culturali e turismo - Ministero della Salute - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - C.O.N.I. - Garante nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza - Garanti e Tutori Regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza - Regioni - Enti locali territoriali
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	- Associazioni sportive/associazioni culturali e ricreative/associazioni di tutela dei disabili/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore - Ordini professionali (e.g. psicologi, medici, ecc.)

Scheda n. 7	
Area strategica	**Prevenzione**
Titolo	**Azioni di prevenzione del fenomeno del turismo sessuale a danno di minori**
Obiettivo	**Promuovere l'applicazione della legge 38/2006 per quanto concerne le azioni che i *tour operator* devono porre in essere e sensibilizzare gli operatori della filiera turistica sul fenomeno del turismo sessuale, dell'abuso e sfruttamento sessuale dei minori**
Azioni	- Monitoraggio dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, comma 1 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 – *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet* – per quanto concerne i doveri degli operatori turistici che organizzano o propagandano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri, sia in riferimento ai cataloghi e materiale propagandistico cartaceo, che in riferimento alla promozione e commercializzazione di prodotti turistici effettuata on-line e tramite siti web. - Rafforzamento della cooperazione nazionale ed internazionale degli Organismi preposti al monitoraggio dell'adozione del Codice di Condotta dell'Industria Turistica Italiana, anche attraverso la stipula di protocolli *ad hoc* che coinvolgano gli operatori di settore a supporto delle attività investigative. - Elaborazione di *Linee Guida* e diffusione delle *buone pratiche* degli operatori turistici che attuano specifiche iniziative di promozione e sostegno a campagne contro lo sfruttamento dei minori e per lo sviluppo economico e sociale delle destinazioni a rischio (come l'inserimento nei contratti con i fornitori anche esteri, di una clausola specifica di comune rifiuto dello sfruttamento sessuale a danno di minori). - Realizzazione di verifiche specifiche, con cadenza almeno annuale, sulle attività di tutti gli operatori della filiera turistica (non soltanto i tour operator, ma anche le catene alberghiere, le compagnie aeree e società di gestione aeroportuali), da diffondere anche attraverso il sito dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, dando visibilità ai soggetti "virtuosi" e creando, in tal modo, un effetto moltiplicatore in una logica di promozione e sensibilizzazione del contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo. - Elaborazione di materiale informativo, da diffondere anche in occasione degli eventi istituzionali di settore, al fine di promuovere, tra gli operatori turistici e i viaggiatori stessi, una serie di iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione contro il turismo sessuale, da svolgersi anche nei Paesi esteri (in particolare in quelli considerati meta privilegiata di turismo sessuale) attraverso la collaborazione con le ambasciate e i consolati italiani, nell'ottica di prevenzione del fenomeno del turismo sessuale. - Promozione di percorsi di formazione sul tema della responsabilità sociale e giuridica degli operatori turistici rivolti sia a ragazzi e ragazze delle scuole di formazione alla professione turistica e nei master specialistici promossi dalle Università (anche sulla base dei materiali predisposti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo), sia agli operatori della filiera turistica dei Paesi esteri (in particolare in quelli considerati meta privilegiata di turismo sessuale) in tal caso attuati tramite la collaborazione con le ambasciate e i consolati italiani.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo - Osservatorio Nazionale del Turismo - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione

	Internazionale di Polizia (in qualità di referente nazionale per le attività di cooperazione internazionale per tutte le Forze di Polizia) - Ministero degli Affari Esteri - Ministero della Giustizia - Ministero dello Sviluppo economico - Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - Garanti e Tutori Regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	- Ente bilaterale Nazionale del Turismo - Osservatorio Nazionale circa l'applicazione della legge 269/98 e del Codice di Condotta recepito il 19 luglio 2003 dal CCNL del Turismo - Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore

Note: Ai sensi all'art. 17, comma 1, della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo (...) di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge n.... – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero*".

AREA STRATEGICA - PROTEZIONE DELLE VITTIME

L'area strategica di protezione di bambini ed adolescenti vittime di abuso o sfruttamento sessuale è stata articolata in differenti Azioni che hanno il fine di accordare i migliori standard di tutela, assistenza e supporto in tutto il territorio nazionale, eliminando le diversità territoriali sussistenti a livello di servizi e rispondendo alle specifiche differenti esigenze di tutela nei singoli contesti (giudiziario, sociale,etc.).

In primo luogo, dunque, il Piano prevede ***interventi di protezione e sostegno dei minori vittime di abuso sessuale e sfruttamento sessuale,*** che vengono realizzati mediante Azioni volte all'individuazione di ***livelli essenziali di protezione e sostegno*** ai minori vittime di crimini sessuali e delle loro famiglie, inseriti poi in Linee Guida (previste nell'ambito del III Piano biennale per l'infanzia e l'adolescenza), che permetteranno di ridurre la disomogeneità delle procedure che vengono attivate in questo settore. Tali Linee Guida dovranno definire i requisiti nazionali minimi di prevenzione e protezione dal fenomeno dei crimini sessuali, nonché le procedure operative minime per i servizi di presa in carico delle vittime e degli adulti non abusanti più prossimi al minore **(SCHEDA n. 8).** In questo percorso, come esempio di buone prassi per la presa in carico delle vittime di abuso on line, un riferimento importante è costituito dal documento *"Fuori dalla rete. Procedure operative per la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale on line"*, frutto di un lavoro quadriennale congiunto tra Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, CNCPO, Cismai e Save the Children.

Con specifico riferimento all'ambito giudiziario nel quale il bambino e l'adolescente si trovano ad essere inseriti come vittime di reati di stampo sessuale, il Piano ha definito due diversi obiettivi che rispecchiano le differenti necessità di tutela in tale contesto per assicurare la dovuta ***assistenza ai minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale durante l'iter processuale.*** Il primo obiettivo riguarda l'implementazione di quanto stabilito dall'art. 609 decies - come modificato dalla Legge 172/2012, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Lanzarote - attraverso Azioni mirate all'**individuazione di soggetti appartenenti alla società civile che possano garantire assistenza affettiva, psicologica e consulenza legale ai minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale nei procedimenti giudiziari,** attraverso la **creazione di un Registro**, nonché l'individuazione dei requisiti minimi per l'iscrizione in tale albo per gruppi, associazioni, fondazioni ed ong di comprovata esperienza nel settore **(SCHEDA n. 9).** Il secondo obiettivo riguarda la ***definizione di Linee guida sulle best practices per l'audizione dei bambini e degli adolescenti nelle diverse fasi dell'iter giudiziario (dalle indagini e alla fase processuale) e per indirizzare le attività degli enti iscritti al Registro nazionale*** **(SCHEDA n. 10).** L'obiettivo delle Azioni ivi contenute è quello di implementare le garanzie inerenti il diritto all'ascolto del minore nell'ambito del procedimento penale, quali ad es., l'adeguata formazione specialistica degli operatori coinvolti nell'audizione del minore vittima o testimone di reati di abuso e sfruttamento sessuale; l'individuazione di modalità, strumenti e procedure

idonee al fine di assicurare al minore di essere esaminato il minor numero di volte possibile, in luoghi adeguati, tendenzialmente dalle stesse persone; che l'audizione del minore vittima o testimone di abuso o sfruttamento sessuale da parte dell'Autorità giudiziaria abbia luogo senza ritardo rispetto alla prima segnalazione e sia subordinata, nella scelta di tempi e modi, anche al rispetto del grado di elaborazione del trauma da parte del minore per evitarne il più possibile la riattivazione che può generare e/o incrementare conseguenze psicopatologiche a breve e lungo termine (cfr. *Dichiarazione di consenso in materia di abuso sessuale*, Cismai 2015). Al tempo stesso, ulteriore obiettivo di tali Azioni è quello di assicurare al minore vittima di abuso o sfruttamento sessuale, gli opportuni interventi di sostegno e tutela, da attivare immediatamente e proseguire durante e dopo il percorso giudiziario. Inoltre, in tema di accesso alla giustizia e partecipazione consapevole ed adeguata dei minori/vittime ai procedimenti giudiziari, importanti indicazioni saranno tratte dalle previsioni della *Convenzione di Lanzarote*, della Convenzione di Istanbul e della *Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la previgente decisione quadro 2001/220/GAI.*

Infine, il Piano individua due differenti Azioni connesse all'istituzione del ***Fondo previsto ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 269*** *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*, prevedendone l'impiego in favore sia della protezione delle vittime che del recupero degli autori di reati di sfruttamento sessuale in danno di minorenni.

In primo luogo, attraverso tale fonte di finanziamento, sono previsti interventi volti a favorire la predisposizione di ***programmi di prevenzione dei crimini, assistenza e recupero psicoterapeutico di bambini e adolescenti vittime di crimini sessuali*** **(SCHEDA n. 11).** Nell'ottica di protezione globale dei minori vittime di reati a sfondo sessuale, è necessario approntare adeguati progetti di presa in carico immediata, garantendo così a bambini ed adolescenti (ma anche alle loro famiglie, qualora non coinvolte nei reati) una assistenza concreta e servizi adeguati, sia sotto il profilo sociale, che psicologico, che clinico. In tale ottica, al fine di garantire una congrua risposta ai bisogni di tali soggetti, sia in termini temporali che di qualità di intervento, tra le attività è prevista la redazione di ***Linee Guida che individuino i livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno*** (che tengano conto anche delle particolari esigenze dei minori immigrati vittime di violenza, e dei minori con disabilità), in modo tale da consentire di eliminare le eventuali diversità territoriali esistenti. Le Linee Guida conterranno anche una specifica sezione relativa ai principi di giustizia "*child friendly*" da applicare ogniqualvolta un minore entri in contatto, in qualità di vittima, reo o testimone di reato, con il sistema giudiziario. Esse dovranno tenere in considerazione anche le recenti disposizioni normative contenute nella legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote, che ha introdotto diverse innovazioni nel sistema di tutela dei minori vittime di crimini sessuali nell'ambito dei procedimenti giudiziari. La realizzazione concreta di questa Azione avverrà attraverso:

a) la consultazioni con gli "addetti ai lavori", operatori di enti, istituzioni, associazioni e di qualunque altro soggetto pubblico e privato che operi a vario titolo nel campo della protezione dei minori vittime di crimini sessuali e dai maltrattamenti. Verranno coinvolti in particolare i soggetti attuatori dell'Avviso pubblico 1/2011 del Dipartimento per le Pari Opportunità, a cui verrà richiesto di mettere a disposizione l'esperienza emersa dalla realizzazione dei progetti.

b) l'acquisizione, analisi e condivisione di opportune informazioni e dati sulle esperienze e buone pratiche nazionali e internazionali nel campo della protezione delle vittime. Il Dipartimento per le Pari Opportunità si trova in una posizione privilegiata per la raccolta di esperienze in questo campo: in ambito nazionale, redige ogni anno la Relazione al Parlamento sulle attività che vengono realizzate sul territorio in tema di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale. In campo internazionale, può acquisire informazioni sulle buone pratiche applicate nei Paesi del Consiglio d'Europa dalla partecipazione ai lavori del Comitato di Lanzarote, nel quale sono rappresentati i Paesi del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la Convenzione di Lanzarote.

c) l'analisi della normativa comunitaria e internazionale sulla materia, al fine di allineare il documento finale delle Linee Guida agli standard di protezione che l'Italia è chiamata a garantire (i principali strumenti normativi di riferimento saranno, per l'ambito comunitario, la Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, in ambito internazionale la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale dei minori).

In secondo luogo, attraverso le risorse del Fondo, gli interventi incentivano la predisposizione di ***programmi di prevenzione dei crimini, assistenza e recupero degli autori minorenni e maggiorenni di reati sessuali***: l'implementazione di programmi trattamentali specifici (in ambito carcerario e non) e l'adozione di percorsi sanzionatori differenziati per il recupero di soggetti che abbiano compiuto reati sessuali in danno dei minori, mira sia a fornire il necessario supporto in vista di un potenziale recupero (soprattutto in riferimento agli autori minorenni), che a contenere il rischio di recidiva, con efficacia di prevenzione e protezione delle vittime stesse **(SCHEDA n. 12)**.

Si riportano di seguito le schede sopramenzionate.

Scheda n. 8	
Area strategica	**Protezione delle vittime**
Titolo	**Interventi di protezione e sostegno dei minori vittime di abuso sessuale e sfruttamento sessuale**
Obiettivo	**Individuare, attraverso il coinvolgimento di *expertise* sul tema e la ricognizione di progetti sperimentali, livelli essenziali di protezione e sostegno ai minori vittime di crimini sessuali e delle loro famiglie, al fine di ridurre la disomogeneità delle procedure che vengono attivate in questo settore**
Azioni	- Monitoraggio delle attività dei progetti vincitori dell'Avviso pubblico n.1/2011 del Dipartimento per le Pari Opportunità per la concessione di contributi per il sostegno a progetti pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale. - Ricognizione di ulteriori progettualità condotte, in base al livello istituzionale, all'estensione territoriale ed all'efficacia delle azioni derivate, da analizzare come *best practices* unitamente ai progetti dell'Avviso pubblico n.1/2011. - Redazione di *Linee guida che individuino i livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno a favore dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale,* anche online, e degli adulti non abusanti/maltrattanti più prossimi al minore vittima, in quanto potenzialmente protettivi. - Definizione, nell'ambito delle suddette Linee Guida, dei requisiti minimi nazionali di prevenzione e protezione dal fenomeno, di organizzazione dei Servizi e delle procedure operative specifiche di presa in carico dei casi per tipologia di maltrattamento, inclusa l'individuazione di percorsi di inserimento del minore alternativi alla famiglia se collusiva o abusante (comunità di alto livello qualitativo, famiglia affidatarie e/o adottive competenti e formate, etc.) accompagnati da percorsi di recupero della famiglia d'origine ove possibile. - Monitoraggio delle attività di indirizzo e programmazione dei servizi realizzate dalle Regioni e dagli Enti locali (linee guida, progetti sperimentali di servizi, inclusa l'istituzione di centri pilota regionali per la cura e la presa in carico dei minori autori e vittime delle diverse forme di abuso, anche in collaborazione con le Associazioni e le ONG attive nel settore operanti sul territorio).
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Dipartimento delle Politiche per la Famiglia - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero della Salute - Ministero della Giustizia - Ministero dell'Interno (per la Polizia di Stato) - Ministero della Difesa (per l'Arma dei Carabinieri) - Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - Regioni ed Enti locali - ANCI
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	- Soggetti non istituzionali attuatori dell'Avviso pubblico 1/2011 - Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore - Ordini professionali (avvocati, psicologi, assistenti sociali, ecc.)

Scheda n. 9	
Area strategica	**Protezione delle vittime**
Titolo	**Assistenza ai minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale nei procedimenti giudiziari**
Obiettivo	**Individuazione di soggetti appartenenti alla società civile che possano garantire assistenza affettiva, psicologica e legale ai minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale nei procedimenti giudiziari**
Azioni	- Istituzione di un gruppo di lavoro per la costituzione del Registro che coinvolga i referenti istituzionali a vari livelli; - Creazione di un Registro di gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime di reati sessuali, che siano legittimati a garantire assistenza affettiva, psicologica e consulenza legale ai bambini e agli adolescenti vittime di abuso e sfruttamento sessuale nei procedimenti giudiziari*. Fin dal primo contatto con il sistema giudiziario o con altre autorità competenti (quali la polizia, i carabinieri, i servizi sociali o sanitari) e nel corso dell'intero procedimento, i bambini e gli adolescenti nonché i loro adulti protettivi di riferimento devono essere prontamente e debitamente informati in una maniera adatta alla loro età e al loro grado di maturità, in un linguaggio che essi possano comprendere. Pertanto i soggetti iscritti nel registro dovrebbero prevedere inoltre appositi servizi di mediazione culturale ed interpretariato a servizio dei minori stranieri e delle loro famiglie. - Individuazione dei requisiti minimi per l'iscrizione nel suddetto Registro (ossia di curricula standard e comprovata esperienza almeno biennale nel settore), nonché predisposizione di strumenti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da tali "soggetti" anche attraverso report periodici dei gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni non governative iscritte. - Divulgare e promuovere a livello centrale e territoriale il Registro. - Vigilare affinché a livello locale vi sia un numero sufficiente di Enti iscritti al Registro in modo da diversificare l'offerta e garantire una rotazione degli stessi.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile - Ministero della Salute - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero dell'Interno (per la Polizia di Stato) - Ministero della Difesa (per l'Arma dei Carabinieri) - Regioni ed Enti locali - CSM - Consiglio Superiore della Magistratura
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	- Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore - Ordini professionali (avvocati, psicologi, assistenti sociali, ecc.)

***Note**: Tale tipo di assistenza è esplicitamente prevista all'art. 609 decies c.p. come modificato dalla Legge 172/2012, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Lanzarote.

Scheda n. 10	
Area strategica	**Protezione delle vittime**
Titolo	**Assistenza ai minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale nei procedimenti giudiziari**
Obiettivo	**Definizione di linee guida sulle *best practices* per l'audizione dei bambini nelle diverse fasi dell'iter giudiziario (dalle indagini alla fase processuale) e per indirizzare le attività degli enti iscritti al registro nazionale**
Azioni	- Definizione di *Linee guida specifiche sull'audizione protetta* (che integreranno le Linee guida per l'individuazione dei livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno a favore dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale), indicando requisiti e buon pratiche per la raccolta della testimonianza del minore nelle varie fasi dei procedimenti giudiziari (anche nei casi in cui l'autore del reato sia a sua volta minorenne). In particolare, l'audizione dovrà sempre essere raccolta da professionisti opportunamente formati ed esperti in ambito psicologico o di neuropsichiatria infantile (che garantiscano una adeguata conoscenza sia delle procedure giudiziarie, sia sulle conseguenze del trauma nei minori); ciò dovrà avvenire oltre che nella fase delle indagini preliminari come previsto dalla legge 172/2012, anche in tutte le ulteriori fasi processuali; inoltre l'audizione dovrà essere svolta in luoghi child friendly ed effettuata con strumenti audiovisivi che consentano di ridurre la necessità di ripetere l'audizione nelle successive fasi del procedimento. - Promozione di un "*vademecum operativo*" per le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), che delinei le procedure di massima ed i ruoli dei soggetti interessati (medici, servizi sociali, magistratura minorile ecc...) da attivare nella ricorrenza delle fattispecie criminose in argomento, funzionale a sistematizzare anche il momento di primo contatto del minore con le Forze dell'Ordine, che precede l'eventuale avvio dell'iter giudiziario (prevedendo, tra l'altro, sistemi di video-audio registrazione e l'intervento di esperti in psicologia infantile anche in questa fase). Il vademecum potrà fungere da strumento tecnico-operativo di utile orientamento da utilizzare per tutelare l'imprescindibile sfera psico-affettiva del minore, consentendo l'effettuazione di soccorso e di supporto tempestivi ed efficaci. - Monitoraggio sull'applicazione delle misure di tutela del minore in ambito giudiziario previste dalla normativa italiana, in particolare di quegli interventi che favoriscono una ricerca della prova meno stressante e gravosa per il minore, soprattutto nel caso in cui sia l'unico testimone del reato (es. ricorso alle intercettazioni nelle indagini giudiziarie che coinvolgono minori vittime di reati sessuali) anche al fine di promuoverne l'adozione. - Individuazione di fondi *ad hoc* per la realizzazione di un bando nazionale che metta a disposizione una quota di cofinanziamento per la realizzazione di luoghi child friendly nei quali condurre l'audizione di bambini e adolescenti vittime di reati sessuali - Incremento del numero delle "luoghi protetti" attrezzati *ad hoc* nei quali svolgere l'esame del minore, anche attraverso il contributo delle associazioni del privato sociale con le quali i soggetti istituzionali hanno stipulato (o intendono stipulare) protocolli di intesa. - Promozione di percorsi multidisciplinari integrati di aggiornamento professionale specifico sull'audizione di bambini e adolescenti vittime di crimini sessuali per operatori delle Forze dell'Ordine e magistrati, nonché per le professionalità (avvocati, psicologi) che possono essere eventualmente coinvolte nel procedimento penale per crimini sessuali in

	danno di minori (come difensori del minore o dell'imputato, o come Periti/Consulenti delle Forze dell'Ordine, del Pubblico Ministero, del Giudice o del difensore nell'ambito di indagini difensive). - Predisposizione di materiali cartacei e online informativi diretti a bambini e adolescenti per aiutarli a comprendere finalità e significato delle procedure che li coinvolgono e delle figure professionali che incontrano nel percorso giudiziario, nonché sulle modalità di esercitare i propri diritti, di essere informati, di esprimere la propria opinione, di essere supportati e presi in carico, etc.; - Predisposizione di materiali cartacei e online informativi diretti ad adulti protettivi di riferimento dei bambini e degli adolescenti vittime di crimini sessuali, per aiutarli a comprendere finalità e significato delle procedure che li coinvolgono e delle figure professionali che incontrano nel percorso, e come esercitare un buon ruolo di supporto per i bambini e gli adolescenti. - Disseminazione delle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Ministero della Giustizia - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Ministero della Salute - Ministero dell'Interno (per la Polizia di Stato) - Ministero della Difesa (per l'Arma dei Carabinieri) - CSM – Scuola Superiore della Magistratura - Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - Garanti e tutori regionali per l'infanzia e l'adolescenza
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	- Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore - Ordini professionali (avvocati, psicologi, assistenti sociali, medici, ecc.) - Tutori e curatori dei minori

Scheda n. 11	
Area strategica	**Protezione delle vittime**
Titolo	**Programmi di prevenzione dei crimini, assistenza e recupero psicoterapeutico di bambini e adolescenti vittime di crimini sessuali**
Obiettivo	Potenziamento e qualificazione degli interventi anche attraverso gli stanziamenti del Fondo previsto ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 269 *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.*
Azioni	- Attuazione del dettato dell'art. 17 comma 2 della legge 269/1998 che stabilisce quanto segue: "*Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e' destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis*", con predisposizione del relativo Regolamento*. - Promozione di specifici programmi e servizi integrati di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico, sociale ed educativo per il trattamento del trauma nei bambini e adolescenti vittime di abuso o sfruttamento sessuale. - Istituzione di centri pilota e strutture specializzate – a livello regionale e locale anche in collaborazione con le Associazioni e le ONG attive nel settore operanti sul territorio - nella cura delle conseguenze psichiche e fisiche degli abusi sessuali, anche online, e nella presa in carico dei minori autori e vittime, con particolare attenzione anche al sostegno agli adulti protettivi di riferimento per il bambino. - Diffusione delle pratiche d'intervento psicoterapeutico a sostegno delle vittime adulte di abusi e sfruttamenti sessuali subiti in età minore. - Formazione specifica degli operatori sociosanitari affinché siano in grado di gestire le particolari problematiche determinate da forme di vittimizzazione che hanno implicato la produzione e la diffusione di materiali pedopornografici. - Promozione di percorsi di formazione specifica e sperimentazione di interventi mirati per offrire adeguato supporto a bambini e adolescenti adottati vittime di abuso e sfruttamento sessuale nei contesti di origine e alle loro famiglie adottive al fine di prevenire gravi crisi del legame adottivo. - Programmazione di attività di monitoraggio sull'andamento e la riuscita dei metodi sperimentati di assistenza e recupero psicoterapeutico, sociale ed educativo, funzionale alla stesura di Linee Guida *ad hoc* ed all'individuazione dei requisiti minimi nazionali di organizzazione dei Servizi e delle procedure operative specifiche di presa in carico e trattamento dei casi per tipologia di maltrattamento. - Definizione di *Linee Guida per il trattamento delle vittime di sfruttamento e abuso sessuale online e il sostegno alle loro famiglie*, se protettive. - Promozione di Protocolli di Intesa e di strumenti di diffusione/condivisione delle buone prassi elaborate dagli Uffici Giudiziari con Amministrazioni

	Pubbliche ed istituzioni private nel corso degli ultimi anni (soprattutto a seguito della ratifica della Convenzione di Lanzarote, legge 172/2012), che sanciscano con chiarezza ruoli, modalità di segnalazione e di intervento, organizzazione delle risorse e referenti istituzionali, per promuovere una efficace attività di coordinamento e collaborazione nelle attività di tutela e supporto poste in essere in favore di bambini e adolescenti vittime di abuso e sfruttamento sessuale. - Promozione di attività di ricerca longitudinale per valutare gli esiti a medio e lungo termine del trauma e l'impatto degli interventi attuati. - Destinazione dei beni confiscati alle mafie come sedi di servizi di cura e tutela per le vittime e/o anche come alloggi semiprotetti per favorire processi di autonomia delle vittime senza figure protettive.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Bilancio - Ministero dell'Interno (per la Polizia di Stato) - Ministero della Difesa (per l'Arma dei Carabinieri) - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Ministero della Giustizia - Ministero della Salute - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Banca d'Italia - Regioni ed Enti locali - ANCI - Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	- Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore - Ordini professionali (avvocati, psicologi, assistenti sociali, medici, ecc.)

***Note**: L'applicazione di tale norma presuppone l'attuazione del disposto dell'art 14 quinquies co. 8 della legge 269/98 come innovata dalla legge 38/06. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.
Inoltre, ai sensi del comma 10 dell'art. 14-quinquies della legge 269/98, come modificata dalla legge 38/2006, il Fondo descritto deve essere alimentato anche dalle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 del medesimo articolo, comminate dalla Banca D'Italia. Tali somme, in particolare, devono essere destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia sulla Rete Internet.

Scheda n. 12	
Area strategica	**Protezione delle vittime**
Titolo	**Programmi di prevenzione dei crimini, assistenza e recupero degli autori minorenni e maggiorenni di reati sessuali**
Obiettivo	Creazione del Fondo previsto ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 269 *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*" e individuazione e realizzazione di progetti di impiego del fondo stesso, anche attraverso il coinvolgimento di appositi expertise.
Azioni	- Richiesta – da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'Economia e delle Finanze – di stanziamento dei fondi funzionali all'attuazione del dettato di cui all'art. 17 comma 2 della legge 269/1998. Esso stabilisce infatti che: "*Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e' destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis*". - Ricognizione delle esperienze trattamentali degli autori di reati sessuali ai danni di bambini e adolescenti in corso in Italia nei contesti carcerari ed extra carcerari. - Promozione di progetti mirati alla valutazione e al trattamento degli autori adulti e minorenni dei suddetti reati, realizzati anche in ambito carcerario, e al sostegno alle famiglie nel caso di autori minorenni. - Promozione di specifici progetti di prevenzione e protezione, che consentano di eliminare/ridurre il rischio che soggetti condannati per reati sessuali in danno di minori possano accedere a professioni o attività di volontariato che prevedano un regolare contatto con minorenni. - Organizzazione di percorsi di formazione specialistica su questi temi e di sperimentazioni che permettano di essere valutate e modellizzate per diventare prassi trasferibili e adeguabili a molteplici contesti istituzionali locali. - Sperimentazione di procedure riabilitative e trattamentali, multidisciplinari, ad alta valenza psicosociale (alla luce delle recenti disposizioni ex art. 13bis dell'Ordinamento penitenziario "trattamento psicologico" introdotto dalla legge 172/2012) anche in strutture detentive in regime di custodia attenuata, e nella fase successiva all'espiazione della pena carceraria. - Programmazione di attività di monitoraggio sull'andamento e la riuscita dei metodi trattamentali e psicoterapeutici sperimentati (al fine di calibrarne efficacia, tempestività ed economicità), funzionale alla stesura di Linee Guida *ad hoc*. - Definizione di *Linee Guida per il lavoro trattamentale (psicoterapeutico ed educativo) con gli autori adulti e minorenni di reati sessuali*, e con le loro famiglie (in caso di autori minorenni) sia in contesti carcerari che extra carcerari. - Promozione di attività di ricerca al fine di comprendere meglio come insorgano e si modifichino nel tempo i comportamenti devianti connessi alla commissione di reati sessuali da parte di minorenni.

	- Promozione di accordi territoriali interistituzionali per la presa in carico di soggetti adulti e minorenni per la gestione di prescrizioni che strutturano l'esecuzione penale esterna al carcere e anche dopo l'espiazione della pena al fine di dare continuità all'attività trattamentale e che definiscano le competenze professionali in ciascun ambito territoriale, assicurando il coordinamento delle risorse e la gestione efficace dei casi.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Bilancio - Ministero dell'Interno (per la Polizia di Stato) - Ministero della Difesa (per l'Arma dei Carabinieri) - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Ministero della Salute - Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca - Banca d'Italia - Regioni ed Enti locali - ANCI
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore

AREA STRATEGICA - CONTRASTO DEI CRIMINI

Rispetto all'area strategica di contrasto dei fenomeni di abuso e sfruttamento sessuale, il presente Piano intende, da un lato potenziare e rafforzare i controlli sulla rete internet (soprattutto in riferimento all'individuazione di materiale pedopornografico, siti pedopornografici, condotte di adescamento on line) rendendo maggiormente incisivi gli strumenti investigativi delle Forze dell'ordine; dall'altro intensificare la cooperazione ed il coordinamento nazionale ed internazionale per migliorare la cooperazione giudiziaria al fine di rendere più efficace la lotta contro le organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini.

Conseguentemente, le Azioni individuate concernono, anzitutto, ***misure finanziarie di contrasto alla diffusione e commercio sulla rete Internet di materiale pedopornografico,*** con l'obiettivo di implementare gli interventi di contrasto al business commerciale alimentato dalla produzione, scambio e vendita di materiale pedopornografico tramite la Rete Internet. **(SCHEDA n. 13)**. Al tempo stesso, vengono previste specifiche ***misure di contrasto ai siti di natura pedopornografica,*** mirate al rafforzamento della cooperazione tra le Forze di Polizia in ambito internazionale per la rimozione dei siti internet a contenuto pedopornografico ospitati su server stranieri (**SCHEDA n. 14**). Infine, viene individuata una specifica Azione relativa all'***identificazione delle vittime di reato raffigurate nel materiale pedopornografico*** con l'obiettivo di rafforzare le misure per identificare i minori vittime dei reati sessuali ritratti nel materiale pedopornografico diffuso o reso accessibile a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione **(SCHEDA n. 15).**

Un focus specifico è poi dedicato all'Azione di **contrasto al fenomeno del turismo sessuale a danno di minori**, con l'obiettivo di rafforzare il contrasto ai reati sessuali ai danni di bambini e adolescenti perpetrati all'estero da cittadini italiani, attraverso interventi mirati al coordinamento giudiziario e di polizia, da attuarsi in collaborazione con le ambasciate ed i consolati italiani nei Paesi esteri, che permettano di rendere efficace la lotta al turismo sessuale e dare concretezza al principio di extraterritorialità (**SCHEDA n. 16**). In questo specifico contesto attenzione particolare viene data anche a fenomeni emergenti e dilaganti (come il WCST) che data la loro natura non conoscono frontiere.

Infine, in attuazione del disposto della *Convenzione di Lanzarote*, come previsto dall'art. 3 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, il presente Piano prevede la creazione di una ***Banca dati condannati per reati sessuali,*** ovvero la realizzazione di un data-base per la registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, tramite la quale saranno tra l'altro quantificati i cittadini arrestati che scelgono il processo nel paese estero, e saranno indicate le condanne per numero, entità e capi d'imputazione (**SCHEDA n. 17**).

Si riportano di seguito le schede sopramenzionate.

Scheda n. 13	
Area strategica	**Contrasto dei crimini**
Titolo	**Misure finanziarie di contrasto alla diffusione e commercio sulla rete Internet di materiale pedopornografico**
Obiettivo	**Contrastare il business commerciale alimentato dalla produzione, scambio e vendita di materiale pedopornografico tramite la Rete Internet.**
Azioni	Misure attuative delle previsioni ex art. 14-quinquies della legge 3 agosto 1998, n. 269, relative alle misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico*.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Agenzia per l'Italia Digitale - Ministero dell'Interno - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - C.N.C.P.O. (Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia sulla rete internet) - Ministero della Giustizia - Ministero della Difesa - Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Banca d'Italia - Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	- Poste Italiane S.p.a. - Istituti di moneta elettronica - Intermediari finanziari - Associazione Bancaria Italiana - Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore

***Nota**: Come stabilito dall'art. 14-quinquies comma 8 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, deve essere predisposto un Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, della Digitalizzazione della P.A. e dell'Innovazione Tecnologica (ora Agenzia per l'Italia digitale ai sensi del decreto legge n. 83, convertito nella legge n. 134/2012), per le Pari Opportunità, di intesa con la Banca d'Italia, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, per definire le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dall'articolo 14-quinquies.

Scheda n. 14	
Area strategica	**Contrasto dei crimini**
Titolo	**Misure di contrasto ai siti di natura pedopornografica**
Obiettivo	**Rafforzamento della cooperazione tra le Forze di Polizia in ambito internazionale per la rimozione dei siti internet a contenuto pedopornografico ospitati su server stranieri.**
Azioni	- Implementazione, anche attraverso il coinvolgimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia e della *Global Alliance**, degli specifici accordi fra le Forze di Polizia italiane e gli organi di Polizia di altri Paesi, soprattutto extraeuropei, per facilitare gli scambi di informazione tra black lists che consentano di eliminare tempestivamente i siti internet a carattere pedopornografico anche quando ospitati su server stranieri, come richiesto dalla recente Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; - Implementazione del Focal Point Twins dell'AWF – SOC di Europol, istituito nel giugno del 2012, deputato all'analisi e al supporto informativo alle Forze di polizia degli Stati Membri in relazione ad investigazioni concernenti i reati di pornografia infantile sulla rete internet. - Affinamento e rafforzamento degli strumenti investigativi per adattare la risposta di contrasto anche a fenomeni nuovi come il WCST. - Promozione di progetti da parte delle agenzie e delle aziende del settore tecnologico mirate allo scambio di buone prassi e all'adozione di iniziative coordinate di contrasto dell'adescamento online e della pedopornografia, nonché alla creazione di un canale diretto e stabile tra i fornitori di servizi telematici, le Forze dell'Ordine e le Istituzioni (in particolare le Procure della Repubblica) per l'accesso completo ai dati necessari all'identificazione tempestiva degli autori e delle vittime di reato;
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia - Ministero dell'Interno – Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni - C.N.C.P.O. (Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia sulla rete internet) - Ministero della Difesa - Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero della Giustizia - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	- Aziende ed agenzie operanti nei settori delle nuove tecnologie, delle telecomunicazioni e del web (Intenet Service Provider, etc.) e relative Associazioni di categoria - Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore

***Nota**: L'Italia attraverso i Ministeri dell'interno e della Giustizia ha aderito alla Global Alliance sottoscritta da circa 50 Paesi, che persegue tali obiettivi attraverso il coinvolgimento del partenariato delle Aziende di settore a livello globale.

Scheda n. 15	
Area strategica	**Contrasto dei crimini**
Titolo	**Identificazione delle vittime di reato raffigurate nel materiale pedopornografico**
Obiettivo	**Rafforzamento delle misure per identificare i minori vittime dei reati sessuali ritratti nel materiale pedopornografico diffuso o reso accessibile a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione**
Azioni	- Rafforzamento - in termini di risorse umane dedicate e strumenti tecnologici a supporto - dell'Unità per l'Identificazione delle vittime di pedopornografia, istituita presso il C.N.C.P.O. - Affinamento e rafforzamento degli strumenti investigativi per l'identificazione delle vittime coinvolte in fenomeni nuovi come il WCST. - Formazione *ad hoc* degli operatori di tutte le Forze di Polizia incaricate anche del contrasto ai crimini in danno di minori sulla tematica dell'identificazione dei minori raffigurati in materiale pedopornografico diffuso in Internet - Individuazione di team multidisciplinari di esperti per il supporto alle attività di analisi delle immagini condotte dagli investigatori - Creazione di una banca dati nazionale *ad hoc* finalizzata all'analisi del materiale pedopornografico prodotto in Italia ed all'identificazione delle vittime di reati sessuali che risultino commessi in territorio italiano, da far dialogare con la Banca Dati del Segretariato Interpool di Lione.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia - Ministero dell'Interno – Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni- C.N.C.P.O. (Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia sulla rete internet) - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ministero della Salute
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore

Nota: l'identificazione dei minori raffigurati nel materiale pedopornografico diffuso sulla Rete Internet è espressamente prevista sia nella Convenzione di Lanzarote, sia nella Direttiva 2011/93/UE.

Scheda n. 16	
Area strategica	**Contrasto dei crimini**
Titolo	**Azioni di contrasto al fenomeno del turismo sessuale a danno di minori**
Obiettivo	**Rafforzare il contrasto ai reati sessuali ai danni di bambini e adolescenti perpetrati all'estero da cittadini italiani.**
Azioni	- Coordinamento giudiziario e di polizia per dare concretezza al principio di extraterritorialità sui reati sessuali a danno dei minori previsto dalla Legge n. 269/1998, anche attraverso la stipula di protocolli operativi di cooperazione di polizia tra Italia e Paesi stranieri meta di turismo sessuale, che facilitino l'attività investigativa. - Creazione di un gruppo di lavoro per promuovere l'adozione di una previsione normativa *ad hoc* sulla procedibilità d'ufficio per il reato di cui all'art. 609 quater (atti sessuali con minorenni) nei confronti dei crimini commessi all'estero, nella piena accezione del principio di extraterritorialità. - Collaborazione con le ambasciate e i consolati italiani per prevenire e contrastare il fenomeno del turismo sessuale. - Formazione specifica al personale delle Forze armate impegnato in operazione di peace-keeping sui crimini sessuali in danno di minori. - Monitoraggio, anche attraverso la banca dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile ed i dati forniti dalle altre amministrazioni competenti, del coinvolgimento di cittadini italiani in casi di turismo sessuale, con predisposizione di report statistici e raccolta dati utilizzabili da tutte le Forze di Polizia a fini operativi.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Ministero dei Beni e Attività culturali e Turismo - Ministero dell'Interno (per la Polizia di Stato) - Ministero della Difesa (per l'Arma dei Carabinieri e per le Forze Armate impegnate in operazioni di peace-keeping) - Ministero degli Affari Esteri - Ministero della Giustizia
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore

Scheda n. 17	
Area strategica	**Contrasto dei crimini**
Titolo	**Banca dati condannati per reati sessuali**
Obiettivo	**Conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali**
Azioni	- Realizzazione di una banca dati per la registrazione e conservazione dei dati nazionali sui **condannati per reati sessuali**, come previsto dall'art. 3 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, con attenzione anche a quantificare il numero di cittadini arrestati che scelgono il processo nel paese estero; le condanne per numero, entità e capi d'imputazione. - Elaborazione di report da utilizzare a fini statistici ed informativi, attraverso l'estrapolazione di dati non sensibili sui condannati contenuti nella banca dati. - Attuazione dei necessari meccanismi di raccordo con la banca dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le pari opportunità - Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Analisi Criminale e Servizio per il Sistema informativo interforze (per tutte le Forze di Polizia) - Ministero della Giustizia
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore

AREA STRATEGICA - MONITORAGGIO DEL FENOMENO

Nel *Rapporto sulla violenza contro l'infanzia nel mondo*, pubblicato dal *Rappresentante Speciale per le violenze contro i minorenni* del Segretario Generale delle Nazioni Unite nell'ottobre 2013, viene sottolineata la necessità di politiche "solide" e viene evidenziata la necessità di assicurare una raccolta di dati sistematica ed una continua ricerca sul fenomeno della violenza e degli abusi sui bambini. Su questa base e in ottemperanza alle raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti del fanciullo rivolte all'Italia (CRC/C/ITA/CO/3-4), il presente Piano d'Azione si propone di sviluppare un sistema di ***monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, ovvero creare un sistema informativo affidabile sul fenomeno dei reati sessuali perpetrati in Italia a danno dei minori*** **(SCHEDA n. 18)**, capace di quantificare ed elaborare i dati sul problema in relazione a tutti gli innumerevoli aspetti che possono essere considerati connessi direttamente o indirettamente a tali fenomeni, così da poter effettuare un'analisi approfondita delle diverse forme di sfruttamento sessuale, consentire un'informazione corretta sul fenomeno derivante dall'elaborazione di tali dati, e impostare azioni quanto più possibile aderenti ai bisogni evidenziatisi. L'effettiva e complessiva conoscenza dei dati concreti inerenti l'abuso e lo sfruttamento sessuale nelle sue multiformi tipologie, è infatti il primo e fondamentale passo per l'adozione di politiche di prevenzione e protezione adeguate.

Nell'ambito di detto monitoraggio sarà necessario, per le Amministrazioni interessate, definire criteri uniformi di organizzazione e classificazione delle informazioni statistiche raccolte a livello centrale e locale; provvedere al reperimento dei dati relativi al fenomeno (compresi quelli afferenti alle Procure presso i Tribunali ordinari e ai Tribunali per i minorenni) ed alla mappatura dei servizi e delle risorse disponibili ai fini della prevenzione, del contrasto e del recupero, attraverso la creazione di un sistema di raccolta unitario che renda confrontabili le informazioni e che si articoli sia a livello centrale (dipartimenti e ministeri) che a livello regionale e provinciale; raccogliere, analizzare e classificare le esperienze fino ad oggi realizzate nel settore da soggetti pubblici e del privato sociale.

Si riportano di seguito le schede sopramenzionate.

Scheda n. 18	
Area strategica	**Monitoraggio**
Titolo	**Monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.**
Obiettivo	**Realizzare un sistema informativo affidabile sul fenomeno dei crimini sessuali perpetrati in Italia a danno dei minori, incentrato sul minore vittima, e valutare l'efficacia delle misure adottate, anche attraverso l'analisi dei dati raccolti.**
Azioni	- Implementazione della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*, prevista ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio, n. 38, ed organizzazione del data-base funzionale al monitoraggio di tali reati. - Sviluppo di indicatori per permettere l'identificazione di gruppi di bambini vulnerabili. - Promozione di ricerche longitudinali, anche su piccoli gruppi, per identificare fattori di rischio e protettivi specifici rispetto alla vittimizzazione nelle forme dell'abuso e dello sfruttamento sessuale, anche online. - Valutazione delle misure messe in atto per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno al fine di verificarne l'efficacia. - Mappatura degli accordi per la segnalazione e la presa in carico dei casi.
Soggetti istituzionali da coinvolgere	- Dipartimento per le Pari Opportunità - Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (per tutte le Forze di Polizia) - Ministero della Giustizia - Ministero del lavoro e delle politiche sociali (SINBA – Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie) - Istat - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Soggetti non istituzionali da coinvolgere	Associazioni/ONG/Enti/Istituti/Gruppi attivi nel settore

***Note**: la banca dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stata predisposta su iniziativa del Dipartimento per le Pari Opportunità nell'anno 2013 a seguito di apposita procedura per l'affidamento del servizio avviata il 30 novembre 2012.